

PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO
PRESENTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
(titolo provvisorio)

TITOLO I :
PREMESSE E DICHIARAZIONI

Art. 1 – PREMESSA E PRINCIPI ISPIRATORI

(La disciplina del verde pubblico e privato come prassi per la tutela generale del paesaggio e della qualità della vita).

1 - La necessità di salvaguardare e tutelare adeguatamente il paesaggio, quale risorsa primaria del territorio comunale, implica necessariamente un'attenzione particolare per la vegetazione che ne rappresenta la componente essenziale dal punto di vista delle funzioni vitali dell'ambiente, nei suoi risvolti ecologici, climatici, sociali ed urbanistici. Non secondario è l'approccio con modelli positivi di coscienza ed educazione ambientale, che possano elevare dal punto di vista comportamentale e di rispetto dei valori socialmente utili, la cittadinanza tutta.

2- Il riconoscimento dei valori ambientali e sociali del verde, impone all'Amministrazione comunale di adottare tutti i provvedimenti utili e necessari per tutelare, salvaguardare e promuovere l'incremento e lo sviluppo armonico e sostenibile di tutte le sue componenti, e di farle divenire parte essenziale della crescita sociale e culturale del paese. Non secondario è l'obiettivo di valorizzazione del Comune dal punto di vista turistico, legato all'armonizzazione degli ambiti territoriali con un'accorta e lungimirante gestione del verde, che prescindendo dal vincolo di proprietà, unendo funzionalmente dal punto di vista della gradevolezza paesaggistica gli ambiti pubblici con quelli della proprietà privata.

3- Pertanto l'amministrazione comunale, coerentemente con i principi espressi nei punti precedenti, con il presente Regolamento si propone di tutelare gli esemplari vegetali, ed estensivamente salvaguardare tutto il verde presente sul suo territorio, con le classificazioni e le specificazioni generali e di dettaglio che via via si potranno evincere nell'articolato che lo compone.

Art. 2 – SCOPI E FINALITÀ PERSEGUITE

1 – Il presente regolamento si prefigge lo scopo di disciplinare adeguatamente la gestione del patrimonio vegetale presente sul territorio comunale, indipendentemente che si tratti di verde pubblico o di verde nella disponibilità dei privati.

2- La disciplina viene realizzata con un complesso di norme volte alla tutela del verde, con livelli differenziati di protezione che afferiscono soprattutto la qualità intrinseca del verde dal punto di vista botanico. La salvaguardia del verde persegue anche la finalità dell'incremento del verde e l'ampliamento della biodiversità, la sua conservazione vegetativa e fitosanitaria, il suo miglioramento qualitativo, la prevenzione di fenomeni degenerativi e l'avvilimento estetico e funzionale per attività illecite, la prevenzione dei rischi per la sicurezza pubblica e privata in ordine a condizioni oggettive del verde sia pubblico che privato.

3- le norme di tutela e salvaguardia, laddove e qualora incontrassero limiti oggettivi di inapplicabilità, verranno integrate da misure compensative, sia nel pubblico che nel privato, aventi lo scopo di mitigare e ristorare l'eventuale sacrificio di verde imposto da situazioni contingenti particolarmente sfavorevoli.

4- Il presente Regolamento detta anche norme in materia di distanza degli alberi dai confini, secondo quanto previsto dall'art. 892 del C.C., co.1, che rimanda specificatamente ai regolamenti

ed agli usi locali. La finalità perseguita con l'introduzione di norme in materia di distanza dai confini, diverse e/o ad integrazione di quelle del C.C., è principalmente quella di colmare alcune lacune che ingenerano confusione e sono causa di liti tra proprietà confinanti di difficile risoluzione. Sempre in tema di distanza degli alberi dai confini, il presente regolamento prevede norme anche per gli ambiti che interessano la interposizione delle piante tra le proprietà pubbliche e quelle private, e viceversa.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento trova applicazione in tutto il territorio comunale.

Per le parti di territorio interessate dalla presenza di boschi cedui, pinete e macchia mediterranea, al di fuori del perimetro urbano, secondo le perimetrazioni ufficiali urbanistiche, la competenza giurisdizionale è e rimane del Corpo Forestale dello Stato.

Per i territori agricoli e le relative piantagioni arboree, saranno indicate deroghe specifiche nella loro gestione per consentire il libero dispiegarsi degli ordinamenti colturali. Saranno del pari indicate nome specifiche di protezione per gli alberi che rientrano nelle fattispecie previste dalla legge N° 10 del 14 gennaio 2013 (alberi monumentali);

Le norme del presente Regolamento, all'atto della loro messa a regime a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale di Barano, si integreranno nella forma più restrittiva con quelle del Piano Territoriale Paesistico dell'isola d'Ischia e degli altri strumenti di pianificazione urbanistica già vigenti e applicabili. Salvo le competenze procedurali specifiche riconosciute dalla legge per l'ente locale. Sono fatte salve le norme che governano la perimetrazione e la tutela delle aree inserite nei SITI della RETE NATURA 2000 insistenti sul territorio di Barano.

TITOLO II

NORME PRELIMINARI E DI CARATTERE GENERALE

Art- 4 – SPECIFICAZIONE DELL'OGGETTO DEL TITOLO

1-Il presente Titolo reca norme generali per la tutela e la salvaguardia e la corretta gestione del verde esistente su tutto il territorio comunale, per la messa dimora di alberi ed arbusti, per la realizzazione e la corretta manutenzione di parchi e giardini privati, per la gestione del verde delle aree urbane non edificate e non oggetto di coltivazione agricola, degli alberi isolati o in gruppi presenti nelle aree pertinenziali non coltivate di fabbricati e agglomerati rurali, per le aree agricole abbandonate e oggetto di rinaturalizzazione spontanea, ecc.

2- Nelle aree di espansione urbanistica, secondo le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'abbattimento di alberi esistenti è consentito in tutti quei casi in cui risulti necessario per la realizzazione di opere pubbliche o private regolarmente approvate. L'abbattimento è comunque subordinato alla conclusione dell'iter procedurale previsto dal presente regolamento.

Art. 5 - DEFINIZIONI

1-Categorie vegetazionali

Per le finalità proprie del presente Regolamento, gli alberi e gli arbusti si differenziano nelle seguenti categorie:

- a) **ALBERI ISOLATI** : alberi distanti almeno 10 metri da altri soggetti della stessa specie o di specie diverse, e non disposti in un allineamento rettilineo;
- b) **ALBERI IN FILARI** : alberi disposti in allineamento, della stessa specie (monospecifici) o di specie diverse (plurispecifici), con distanza reciproca non superiore a metri 10;
- c) **GRUPPI OMOGENEI** : due o più alberi o arbusti della stessa specie, disposti a distanza anche breve tra di loro, e su superfici di pertinenza di limitata estensione e comunque non superiore al 2,5 volte quella di alberi singoli , e le cui chiome unendosi formano un insieme omogeneo che si considera, anche ai fini della manutenzione, una **chioma unica**. Ne fanno parte anche le siepi, i cespugli ed i rampicanti. Le siepi si distinguono in :
- c.1) **SIEPI BASSE** : composte da arbusti che a maturità ed a libera crescita non superano metri 1,00 di altezza;
- c.2) **SIEPI MEDIE** : Composte da arbusti o piccoli alberi che a maturità ed a crescita libera non superano l'altezza di metri 2,00;
- c.3) **SIEPI ALTE** : Costituite da arbusti o alberi che a maturità ed a crescita libera non superano i metri 3,50 di altezza;
- c.4) **SIEPI MOLTO ALTE** : Di specie tipicamente arboree che, allestite in siepi, superano agevolmente i metri 3,50 di altezza a crescita libera. Son tali ad esempio le siepi composte da Lauro o alloro, Cupressocyparis x Leilandii, Chamacyparis, e quelle riportate negli allegati 0.1 e 0.2. Alle siepi si aggiungono le seguenti altre categorie:
- c.5) **CESPUGLI** : Formazioni arbustive a forma globosa , composta da due o più individui isolati o anche confluenti tra loro in modo irregolare, di altezza variabile da 1 metro ad un massimo di 3 metri.
- c.6) : **RAMPICANTI E LIANOSE** : Arbusti a fusto plurimo, volubili o non volubili, che hanno bisogno di sostegni morti o vivi per esserne sorretti .
- d) **GRUPPI ETEROGENEI** : Alberi o arbusti come sopra, ma di specie diverse e di diverse caratteristiche vegetazionali e di sviluppo , le cui chiome possono/non possono (in dipendenza di fattori botanici , fisiologici e di sviluppo) essere considerate come una chioma unica.
- e) **ASSOCIAZIONE VEGETALE** : Popolamento vegetale autoctono spontaneo e/o naturalizzato, costituito da alberi, arbusti , erbe perenni ed annuali, caratterizzato da elevata stabilità e adattamento all'ambiente pedo-climatico locale. In questa categoria sono ricomprese ad esempio le aree a macchia mediterranea, gli arbusteti, le praterie ed i prati arbustati, i pendii ed i costoni inerbiti, ecc.
- f) **BOSCHI e PINETE** : Aree di notevole estensione con alberi di specie autoctone, o anche alloctone di antico adattamento all'ambiente. Ne fanno parte i boschi cedui di castagno, le leccete e le quercete pure. Per le pinete si fa riferimento a quella di Fiaiano. Non rientrano in tale categoria estensioni limitate di suolo con un soprassuolo di alberi o di pini di numero inferiore a 50, con distanze reciproche idonee al normale sviluppo degli stessi, potendosi qualificare di volta in volta come gruppi , nell'accezione sopra riportata, o, se la distanza tra i singoli soggetti è notevole, come alberi isolati.

2- Classi di grandezza degli alberi

Per semplificare il riconoscimento delle specie, gli alberi sono suddivisi in classi di grandezza . Il parametro utilizzato è quello dell'altezza massima che le singole specie possono potenzialmente

raggiungere a maturità. Negli allegati 01,02,03,04 sono raggruppate le specie più comuni per il territorio di Barano appartenenti alle varie classi di grandezza. Per comodità di impiego ad ogni classe viene attribuita anche una definizione didascalica che verrà utilizzata nella sezione del Regolamento riservata alle distanze legali delle piante dai confini :

classe di grandezza	Nome didascalico	Altezza massima potenziale della pianta a maturità	
Prima grandezza	Altissimo fusto	Superiore a 15 metri	
Seconda grandezza	Alto fusto	Da 10 a 14 metri	
Terza grandezza	Medio fusto	Da 8 a 10 metri	
Quarta grandezza	Basso fusto	Inferiore a 8 metri	

NOTA AGGIUNTIVA : negli allegati, per alcune categorie importanti ai fini della regolamentazione delle distanze dai confini, verranno riportati elenchi il più possibile esaustivi, e comunque aggiornabili periodicamente, delle specie che vi fanno parte.

3- Aree di pertinenza degli alberi

Per area di pertinenza degli alberi si intende l'area circolare centrata nella parte mediana dell'area di base del tronco , con l'estensione radiale della chioma e delle radici sul terreno.

- Per piante di altissimo fusto : 5 metri di raggio ;
- Per piante di alto fusto : 4 metri di raggio;
- Per piante di medio fusto : 3 metri di raggio;
- Per piante di basso fusto : 2 metri di raggio;

4- Classificazione per caratteristiche botaniche

GRUPPO A : Specie arboree ed arbustive autoctone o alloctone di antico inserimento e adattamento pedo-climatico, a lento accrescimento, e di rilevante valore ambientale, ecologico, storico antropologico e testimoniale. (Allegato 1.1);

GRUPPO B : Associazioni vegetali autoctone tipiche del territorio isolano, o anche alloctone ma di antico inserimento e perfettamente acclimatate ed inserite nel contesto paesaggistico. (Allegato 1.2)

GRUPPO C : Specie vegetali a rapido accrescimento, esotiche e non armonicamente inserite nel contesto paesaggistico isolano, infestanti e attive competitrici con le specie dei gruppi precedenti di cui possono rappresentare una minaccia . (allegato 1.3)

ART. 6 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

- 1- In tutto il territorio del Comune di Barano ove non già sussistono altri vincoli, sono singolarmente protette e poste sotto la speciale tutela dell'Amministrazione comunale le specie arboree ed arbustive ricomprese nel Gruppo A e quelle del Gruppo B, che si possono evincere dalla consultazione dei relativi allegati. Una particolare menzione viene riservata alle seguenti specie per la loro ampia diffusione e frequenza sul territorio comunale : Pino comune (*Pinus pinea* L.) , Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* L); *Pinus pinaster* (pinastro),

Leccio (*Quercus ilex* L.) , Roverella (*Quercus pedunculata* e simili, riferibili a *Quercus robur* L.) ; Carrubo (*Ceratonia siliqua*), Orniello (*Fraxinus ornus*), Olivo (solo esemplari secolari o prossimi a divenirli) (*Olea europaea*) , Platano (*Platanus* spp.), Pioppo (*Populus* spp.). Le specie indicate fanno parte di diritto al Gruppo A di cui all'art. 5 precedente.

- 2- Oltre alle specie elencate nel precedente punto 1 , il comune di Barano , in assenza di vincoli diversi ad hoc, protegge individualmente tutti gli alberi e le piante in genere di qualsiasi dimensione e ovunque essi siano dimorati nell'ambito dell'intero territorio che, per bellezza, vetustà, memoria storica, singolarità biologica, conformazione, ubicazione, abbiano oggettivamente acquisito un pregio ambientale, paesaggistico e/o etnografico.
- 3- Sono inoltre protetti gli alberi e gli arbusti messi a dimora in sostituzione di quelli abbattuti per cause diverse, sia naturali (debitamente accertate e verificate per tali), che per causa di forza maggiore a seguito di procedura attivata in vigore del presente regolamento, o per ordine dell'autorità giudiziaria.
- 4- Sono esclusi completamente dalle misure di protezione e salvaguardia gli alberi e gli arbusti, ovunque essi siano ubicati, che fanno parte di un ordinamento colturale agricolo in un contesto di azienda agricola, o comunque di un fondo coltivato a scopo produttivo palesemente agricolo. Tranne gli esemplari di olivo secolari, e altre specie protette e particolarmente annose presenti: a) nei centri colonici e nelle prossimità degli insediamenti rurali; b) lungo i margini degli appezzamenti coltivati a costituire associazioni vegetali aventi valore di corridoio biologico, per i quali comunque vige la salvaguardia.
- 5- Sono esclusi dalla salvaguardia anche i vivai di piante di specie ornamentali e/o forestali e/o frutticole. La salvaguardia si attiva comunque ed in ogni caso quando le piante allevate in vivaio si siano completamente affrancate dalla loro condizione originaria e abbiano assunto, anche singolarmente, le caratteristiche di pregio di cui ai punti 1 e 2 precedenti.
- 6- Sono obbligati al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento , i proprietari, i possessori a qualsiasi titolo , o comunque i conduttori di cespiti nei quali siano dimorati alberi delle specie e con le caratteristiche indicate nei precedenti punti, siano essi privati cittadini che enti pubblici o privati , persone giuridiche, associazioni di fatto, comitati, ecc.
- 7- Per le disposizioni normative contenute nei punti precedenti del presente articolo, gli alberi , gli arbusti e comunque tutte le piante delle specie e delle tipologie oggetto di salvaguardia che ricadono nelle proprietà private, sono da considerarsi , ad ogni effetto di legge, facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Barano.

ART.7 NORME PER LA TUTELA DELLE PIANTE

1. Sono considerati **danneggiamenti** tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere la normale fisiologia ,l'integrità fisica, lo sviluppo vegetativo, la normale conformazione e pregio estetico delle piante di proprietà pubblica e privata, pertanto saranno sanzionati a norma del presente Regolamento.
2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:

- a) l'avvelenamento mediante lo sversamento di sostanze fitotossiche (erbicidi ed arbusticidi chimici, sali, acidi, combustibili, lubrificanti, solventi e aggressivi chimici in genere.) nelle aree di pertinenza delle piante e/o sulla parte epigea delle stesse mediante qualsiasi mezzo realizzato (aspersione, irrorazione, pennellamento, ecc.) nonché l'iniezione libera o forzata nei tessuti vegetali delle medesime sostanze;
- b) l'incendio della intera pianta o di singole parti di essa, mediante la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle singole piante, o nelle immediate vicinanze delle stesse quando possano procurare danni di qualsiasi entità ed estensione alle stesse;
- c) l'affissione diretta agli alberi o arbusti, con chiodi, filo di ferro, funi sintetiche, collari metallici, o comunque materiale non estensibile o poco estensibile, di cartelli, targhe, segnali stradali, striscioni, manifesti e simili;
- d) L'appoggio, anche provvisorio, di ponteggi o armature di sostegno nel corso di esecuzione di lavori di qualsivoglia natura e specie, sia in ambito pubblico che privato, che non riguardino la manutenzione degli alberi stessi.
- e) effettuare potature irrazionali e sproporzionate (capitozzature), sgamollature, tagli, incisioni e pratiche pregiudizievoli al normale sviluppo fisiologico delle piante o che producano un avvilitamento estetico e formale delle piante;
- f) effettuare potature fuori dalle epoche stabilite dal presente regolamento, tranne i casi speciali e particolari previsti da presente Regolamento.
- g) effettuare potature con metodiche e tecniche non codificate nel presente regolamento che possono compromettere nel tempo l'equilibrio statico degli alberi, nonché il loro pregio estetico, nonché la loro normale fisiologia. .
- h) Lo sversamento, anche temporaneo, nell'area di pertinenza delle piante di terreno o qualsivoglia materiale, che producano l'interramento in soprizzo del colletto. E' consentito il rinterro in caso di scalzamento della ceppaia, o quando il normale livello del suolo si sia abbassato per cause diverse (usura, ventosità, ecc.)
- i) l'asportazione di terreno con o senza la recisione e asportazione di radici, nelle aree di pertinenza degli alberi;
- l) la realizzazione di impianti di illuminazione aerei e/o interrati che producano calore tale da danneggiare i singoli alberi e le alberature in genere;
- m) La riduzione di terrapieni o di aiuole di contenimento di alberi singoli o in gruppo che riducano lo spazio radicale delle piante, in modo da provocare danneggiamenti vegetativi agli stessi o la perdita di stabilità.
- n) gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle singole piante o delle alberature e/o qualsiasi altra azione che possa compromettere il corretto sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta;
- o) La posa mediante interramento nell'area di pertinenza degli alberi, di servizi tecnologici (elettrici, idraulici, telefonici, gas, ecc.), quando questi comportano scavi della profondità superiore a 40 cm. dal piano di campagna, l'intercettamento, taglio e asportazione di radici, l'incrocio di più impianti e l'accostamento al colletto delle piante.
3. Qualora le suddette azioni comportino un danno sensibile e oggettivamente valutabile, o la morte di alberature ed arbusti di proprietà pubblica e/o privata, il responsabile sarà perseguito sulla base delle modalità previste dal presente Regolamento.

4 – Nella posa di pavimentazioni negli ambiti e nelle aree di pertinenza di alberature pubbliche e private si dovranno osservare le seguenti prescrizioni :

- Il letto di posa della pavimentazione nell'area di pertinenza delle piante dovrà essere costituito da massetti non coerenti, ma permeabili e drenanti, il cui spessore non dovrà essere superiore a 30 cm. dal piano di campagna;
- Le pavimentazioni dovranno garantire per tipologia e tecnica di posa l'assorbimento delle acque meteoriche (assenza di fughe chiuse da malte o stucchi).

- Intorno ad ogni albero dovrà essere lasciata un'area a suolo nudo ,pacciamata con materiali naturali, inerbata, o ricoperta da piante tappezzanti, di superficie non inferiore a :
- Per alberi di altissimo fusto : mq. 5 per alberi giovani e/o appena piantati ; mq. 8 per alberi adulti e maturi . Distanza minima dal tronco mt. 1,00
- Per alberi di alto fusto : mq 4 per alberi giovani e/o appena piantati , mq. 6 per alberi adulti e maturi. Distanza minima dal tronco : 0,80 mt.
- Per alberi di medio fusto : mq. 2,50 per alberi giovani e/o appena piantati; mq. 4 per alberi adulti e maturi- Distanza minima dal tronco : 0,60 mt.
- Per alberi di basso fusto: mq. 1,50 per alberi giovani o appena piantati; mq. 2,50 per alberi adulti e maturi. Distanza minima dal tronco . 0,50 mt.
- In tutti i casi in cui è previsto un allargamento nel tempo dell'aiuola di coltivazione, la pavimentazione circostante dovrà essere realizzata con tecnica modulare, in modo che possa essere rimossa facilmente all'occorrenza.

5- Le norme di cui al presente articolo devono intendersi valide ed applicabili integralmente sia nell'ambito del verde pubblico che in quello privato per le specie botaniche classificate come protette ai sensi del presente regolamento.

ART. 8 - LA PROTEZIONE DELLE PIANTE IN CANTIERI PER LAVORI PUBBLICI E PRIVATI.

1. Le norme del presente articolo riguardano in modo speciale i cantieri allestiti in aree pubbliche o private con verde già esistente. In altra parte del regolamento verranno riportate norme specifiche per i cantieri allestiti in aree con nuovo verde in fase di costituzione (nuovo verde).
2. Già nella fase progettuale di interventi in aree pubbliche o private con presenza di verde, deve, a cura del progettista delle opere, essere prevista e pianificata l'adeguata protezione degli alberi e degli arbusti presenti e da conservare in situ.
3. L'eliminazione di alberi o arbusti dall'area di intervento, o il loro spostamento, deve obbligatoriamente essere prevista già in fase di progettazione dell'opera ed essere autorizzata a mente del presente Regolamento. Eventuali integrazioni in corso d'opera – sottoposti a regolare procedura di “variante “ e conseguente “approvazione”, non potranno eccedere il 10 % del totale del verde esistente .
4. Nella fase esecutiva dell'intervento la responsabilità della protezione delle piante passa in solido al direttore dei lavori ed al RUP per gli interventi in siti pubblici, ed al proprietario e/o conduttore dell'area di intervento o suo coobbligato, per interventi in ambito privato.
5. L'eventuale eliminazione di alberi o arbusti nell'area di cantiere, sia in ambito pubblico che privato, qualora autorizzata a norma del presente regolamento, dovrà avvenire prima dell'inizio dei lavori e debitamente comunicata all'ufficio tecnico comunale, con nota del direttore dei lavori da allegare alla documentazione generale del cantiere. Ugualmente lo spostamento di alberi ed arbusti, se autorizzato a norma del presente Regolamento, e sempre che sia tecnicamente possibile e con elevate possibilità di attecchimento nei nuovi siti di dimora, dovrà essere effettuato prima dell'inizio delle opere, nelle epoche più favorevoli alle piante, anche con la possibilità di stazionamento provvisorio in contenitori da vivaio da dislocare nella stessa area di cantiere, con adeguata protezione generale, od anche in altri siti aventi idonee caratteristiche. Il direttore dei lavori comunicherà con nota scritta all UTC del Comune e/o al RUP, l'avvenuta esecuzione delle operazioni prescritte corredandole con significativa documentazione fotografica.

6. La protezione obbligatoria delle piante inizia già nella fase di allestimento dei cantieri e termina al momento della consegna dell'opera alla committenza con il relativo e completo smontaggio di tutti gli apprestamenti ed allontanamento di macchinari e materiali inutilizzati e /o residuali e di risulta. Essa si realizza sia in maniera attiva che in modalità passiva., ma in ogni caso evitando il più possibile danneggiamenti e traumi a tutte le parti delle piante (tronco, rami, fronde, radici). Vanno pertanto osservati tutti i divieti di cui al precedente articolo 7. Vanno inoltre osservate le seguenti prescrizioni :

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami,ecc.).

2. Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietata ogni variazione sensibile del piano di campagna originario e l'interramento di materiali inerti o di altra natura, ed in modo particolare di materiali eterogenei provenienti dalla demolizione di opere edilizie. L'innalzamento del piano di campagna , se limitato nell'ordine di pochi centimetri (max 10) è consentito solo nel caso in cui si recuperi, anche in parte, un livello originario abbassatosi per naturale costipazione o per asportazione in corso di calpestio usurante, o nel caso che almeno il colletto degli alberi sia adeguatamente tenuto scalzato.

3. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di effettiva necessità, verificata in luogo con un adeguata indagine tecnica, dovuta a carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, ed in assenza di percorsi alternativi, ancorché più lunghi ed onerosi, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite la creazione di idonee rampe sollevate dal suolo , o la interposizione di idoneo materiale cuscinetto (es.: vecchi pneumatici ricoperti da tavolati, ecc.).

4. Nell'area di pertinenza delle alberature è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali da costruzione di qualsivoglia tipologia , specialmente degli inerti, dei leganti contenuti in sacchi o in container o silos, profilati lapidei o in laterizio, depositi di acqua per uso cantiere, ed ogni altro materiale da costruzione, compresi parti strutturali quali casseforme, sponde, pali in ferro, ecc. E del pari vietato l'allestimento di aree di betonaggio, lo sversamento di acque di lavaggio di attrezzature di cantiere contenenti parti solide o liquide in sospensione (cementi, malte, resine, pitture, ecc.)

5. Per la prevenzione dei danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

6. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno mt. 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto (cartone , spugna, stuoie in fibra di cocco o in paglia, ecc. e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

7. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto. La potatura preliminare è consentita solo se l'epoca in cui è necessaria eseguirla è coincidente con quella raccomandata dal presente Regolamento per la tipologia di alberi di interesse, e sempre che i singoli alberi necessitano

oggettivamente di tale operazione, che non ne comprometta la normale fisiologia, struttura e pregio estetico. Al termine dei lavori i dispositivi di protezione dovranno essere rimossi. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

8. Per gli scavi necessari alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi. In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

- prima grandezza: 3,00 ml.
- seconda grandezza : 2,00 ml
- terza grandezza : 1,50 ml.
- quarta grandezza : 1,00 ml.

Tali distanze potranno essere derogate nei seguenti casi : a) quando trattasi di alberi già danneggiati gravemente nella loro struttura e non aventi oggettivamente una carriera futura apprezzabile , e per i quali si ravveda la possibilità di abbattimento a scopo di sostituzione ; b) qualora si tratti di albero di specie appartenente al gruppo “C” e per il quale (o per i quali) sia valutata l’opportunità di una sua sostituzione con alberi dei gruppi “A” o “B”; c) qualora gli interventi non comportino danni all’apparato radicale esistente, e previa realizzazione di diaframmi interrati in cls armato liscio di idonea altezza e spessore che consentono l’isolamento efficace dell’albero dal sottoservizio .

ART. 9 - POTATURE

- 1- *Definizione e scopi* – La potatura è una pratica che serve a garantire le migliori condizioni vegetative , di sviluppo , di assetto estetico e formale , degli alberi e degli arbusti negli ambiti pubblici e privati, nel contesto della normale e regolare fruizione di questi ultimi. Negli ambiti naturali o che si avvicinano molto a tale condizione, di regola alberi e arbusti non necessitano di nessuna potatura. Diversamente, negli ambiti civili pubblici e privati , le potature, nella loro applicazione razionale, contemperano le finalità di cui sopra, con la necessità di normale dispiegamento delle attività umane. Pertanto, a meno di errori compiuti in fase di impianto (messa a dimora) nella scelta della o delle specie, nella distanza reciproca tra alberi e/o arbusti, nella distanza tra manufatti ed opere civili in genere, le potature devono essere considerate alla stregua di una pratica colturale ordinaria, e mai di portata straordinaria da un punto di vista quantitativo o di intervallo temporale. La frequenza temporale ben calibrata delle potature ordinarie, riduce la necessità di interventi con periodicità poliennale di solito fortemente impattanti sulle caratteristiche generali e di sicurezza degli alberi sottoposti a tale pratica.
- 2- *Tipologie di potature* - Si distinguono le seguenti tipologie : a) di allevamento: dall’impianto, in genere fino a massimo 2-3 anni. Riguardano solo il caso di alberi o arbusti impiantati in fase giovanile ; b) di mantenimento: Si praticano sugli alberi che si avviano a divenire adulti o che già lo sono; c) di riforma: si applicano in via straordinaria ad alberi che abbiano perso la forma originaria e naturale per interventi errati o per mancati interventi ordinari; d) di risanamento: dette anche terapeutiche, e servono a riportare l’albero ad una condizione fitosanitaria accettabile in caso di sopravvenienza di malattie e attacchi di parassiti vari che ne possono compromettere la sopravvivenza; Per le sole potature di mantenimento si individuano i seguenti casi particolari:

- 3- *Potature di latifoglie*

Riguarda sia le latifoglie decidue che quelle sempreverdi. Il principio di base è la conservazione della forma naturale della chioma dell'albero ed il rispetto della funzione di cima. Per quest'ultima, dovendo intervenire sia sul cimale che sulle ramificazioni laterali, allo scopo di ridurre in altezza e ridimensionare perifericamente la chioma, si farà in modo da operare il taglio sulle biforcazioni eliminando il getto più alto e conservando quello più basso (detto tiralinfa). In caso di presenza di altri getti anche su quello, si opererà alla stessa maniera. Il getto risparmiato dovrà essere di calibro non inferiore a 2/3 di quello soppresso sia in lunghezza che in diametro. I tagli dovranno essere netti, senza monconi, ma devono rispettare la corona (da 2 a 3 cm, in media). Per le alberature stradali sono consentiti i tagli sulle ramificazioni basse solo nel caso che queste ostacolano il passaggio libero di pedoni ed autoveicoli e qualora siano di ostruzione alla segnaletica stradale verticale ed ai dispositivi luminosi (semafori, fanali, lampeggianti, ecc.). E' sempre consentita la rimonda dai rami secchi, spezzati, ammalati o gravemente infestati da fitomizi. E' altresì consentito il taglio di rami sovrapposti ed incrociati con altri, con il principio di risparmio di quelli meglio posizionati e conformati. E' vietata la capitozzatura, tranne i casi di assoluta necessità, accertati con perizia di un tecnico specializzato, di potatura di risanamento e/o di riforma.

Periodo in cui si potranno eseguire: esclusivamente ed obbligatoriamente da metà ottobre a metà marzo.

4- *Potature di conifere con chioma globosa*

Sono ricomprese in tale categoria le specie : Pinus pinea L., Pinus halepensis L, Pinus pinaster, e simili. Trattandosi di specie con nulla o debole attitudine ai ricacci su legno per mancanza di gemme dormienti, deve essere evitata qualsiasi operazione che stimoli gli alberi a salire in altezza, e divenire così, negli anni, instabili e pericolosi per la sicurezza pubblica e privata dei luoghi di dimora. Per tale scopo occorrerà : a) evitare il più possibile il taglio dei rami bassi; b) evitare di sopprimere branche primarie impalcate ad altezza medio-bassa e portare l'albero in una condizione di chioma a cima unica, c) agire sulla chioma operando sulla parte alta del globo e sulla periferia, sulle triforcazioni, sopprimendo il getto centrale. Ripetere se del caso l'operazione sui getti risultanti con lo stesso criterio. In modo da far risultare a fine operazione un abbassamento netto e significativo dell'altezza dell'albero. Sono sempre consentiti i tagli di rami spezzati o che per contorsione siano rimasti penduli. Parimenti consentiti i tagli di rimonda da seccume. I tagli devono essere netti, senza monconi e con rispetto della corona (4-6 cm in media), senza sfibrature o scortecciature.

GRUPPI DI PINI CHE REALIZZANO UNA CHIOMA UNICA : E' vietato scomporre con la potatura la chioma unica, di fatto separando gli alberi. Quindi in ogni caso la potatura di questi alberi deve rispettare la conservazione della chioma unica che garantisce mutualità di sostegno e stabilità al gruppo inteso di fatto come un unico soggetto. La potatura osserverà il criterio generale esposto. E' fatta salva la necessità di diradamento in gruppi di alberi molto giovani costituiti per errore con distanze troppo brevi tra i singoli alberi. Il diradamento per necessità è accertato con perizia da un tecnico qualificato ed esperto, e comunque non potrà essere eseguito su alberi che abbiano già superato i tre metri di altezza del tronco.

Periodo in cui si potranno eseguire : Solo dall' inizio di novembre a metà marzo.

5- *Potatura di conifere a chioma fastigiata/colonnare*

Riguardano nello specifico le specie dei generi Cedrus, Cupressus, Chamaecyparis, Araucaria e loro ibridi. Per quelle a chioma fastigiata su palchi regolari, a tutta cima, il criterio base da rispettare è quello della conservazione della forma. La potatura periferica

di rientro della sagoma ,dovrà assicurare il rispetto del getto a dominanza sostituita. I tagli nelle bi- o triforcazioni, dovranno conservare uno o due getti che sostituiscano quello soppresso . La soppressione del cimale potrà avvenire solo nel caso che si individui la possibilità di una cima di sostituzione più bassa e che il calibro del cimale soppresso non sia superiore a 4 centimetri e quello di sostituzione , alla base non sia inferiore a 2/3 di quello soppresso. E sempre consentita la rimonda interna da seccumi , rami malformati o spezzati. Mai consentita la capitozzatura. I tagli devono essere netti, senza monconi e con rispetto della corona (4-6 cm in media), senza sfibrature o scortecciature.

Per i cipressi della specie *Cupressus sempervirens*, a portamento colonnare, non è consentito nessun intervento sulla periferia della chioma. L'eventuale abbassamento con taglio del cimale è consentito solo in caso di presenza di cime multiple di cui una può sostituire quella soppressa.

GRUPPI A CHIOMA UNICA : Vale lo stesso principio esposto nella voce precedente.

Periodo in cui si potranno eseguire : Solo dall' inizio di novembre a metà marzo.

6- *Potatura di siepi e cespugli*

Per le siepi a forma obbligata si farà in modo da eseguire tagli con frequenza regolare e non troppo distanziati tra loro, in modo da non mettere a nudo zone di secco. Per le siepi a crescita libera, si faranno tagli periferici e diradamenti di getti in modo da conservare la forma originaria dell'impianto.

Per i cespugli, data la enorme varietà di specie, si rimanda alle norme di buona pratica agronomica. Il taglio raso ceppaia è consentito solo in caso di effettiva necessità, periziato da tecnico abilitato , e per specie che tollerano tale tipo di intervento.

Periodo in cui si potranno eseguire : Si terrà conto delle specificità delle specie e delle tipologie costituite.

7- *Potature e manutenzioni dei giardini privati che prospettano su strade e siti pubblici.*

Il proprietario o il conduttore legittimo a qualsiasi titolo di giardini, spazi verdi, piante singole o organizzate in cespugli, siepi, filari, al limite di strade , piazze, parcheggi pubblici, ecc. , è obbligato a tenere costantemente le stesse entro limiti compatibili con la fruizione in sicurezza dei medesimi da parte della cittadinanza. In particolare le piante rampicanti e/o volubili, gli arbusti ed i cespugli di qualsiasi altezza, devono essere regolarmente sottoposti a interventi di regolazione della vegetazione che ne consentano la limitazione entro i limiti del confine con il bene pubblico, con una tolleranza tra un intervento di potatura e quello successivo, non superiore a:

- a) 35 centimetri per siepi, arbusti e rampicanti , escluse le buganvillee ed altri rampicanti spinosi o aculeati che, nei casi di impianti preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, e fino al loro naturale esaurimento biologico o alla loro eliminazione, dovranno rispettare una tolleranza massima di 15 cm. dal limite pubblico.
- b) 1,00 metri per alberi di basso fusto, con i rami più bassi posizionati a non meno di metri 2,50 da terra;
- c) 2,50 metri per alberi di medio e alto fusto, con i rami più bassi posizionati a non meno di metri 3,50 da terra;
- d) 3,00 metri per alberi di altissimo fusto, con i rami più bassi posti da un'altezza da terra non inferiore a metri 5,00;

- 8- L'A.C. con i propri uffici e con l'ausilio del corpo di Polizia Locale rileva i casi di inosservanza e violazione del comma precedente, individua il proprietario/conduttore del cespite e commina le sanzioni previste dal presente regolamento. Nei casi più gravi di

inadempienza reiterata dopo la comminazione della sanzione, denuncia l'interessato all'A.G., e dispone l'esecuzione coattiva in danno dell'intervento di regolazione della vegetazione. L'A.C. può tuttavia, in via interlocutoria, e con adeguate forme di pubblicità convenzionali e/o telematiche, calendarizzare a scadenze pre-fissate avvisi per la popolazione invitando gli interessati a provvedere entro una determinata scadenza, trascorsa la quale, attiva le procedure sanzionatorie e quelle accessorie.

9- *Potatura di palmizi*

Si esegue di norma eliminando dallo stipite i palchi bassi delle foglie perché rinsecchite o reclinate decisamente verso il basso ed adagiate sullo stipite stesso. Il taglio non potrà interessare più di due palchi di foglie per intervento, anche nei casi di potatura non eseguita per un numero notevole di anni. In tal caso si opererà un recupero, eseguendo interventi per anni successivi, fino al rientro in condizioni normali. E' escluso il caso di potatura di palme del genere Phoenix attaccate da punteruolo rosso, con necessità di eseguire trattamenti insetticidi consentiti di disinfestazione dal parassita (vedi oltre DIFESA FITOSANITARIA). E' vietata la scarificazione dello stipite e della testa dello stipite a mezzo di motosega, fino al limite dei tessuti vivi, in quanto potenzialmente può produrre la inoculazione di parassiti fungini e /o batterici da ferita, responsabili del declino vegetativo e della morte della pianta. In corso di potatura si eseguirà una disinfezione preliminare degli organi di taglio degli attrezzi con soluzioni di sali quaternari d'ammonio, o di ipoclorito di sodio.

Periodo in cui si potranno eseguire: E' tassativamente proibito il periodo invernale. Consentito esclusivamente nel periodo da aprile a giugno, con vegetazione in atto.

NOTA : E' severamente vietata l'operazione di taglio dei plichi fogliari non ancora dischiusi, nel periodo pre-pasquale allo scopo di ottenerne manufatti artigianali impiegati a scopo commerciale per la festività della domenica delle Palme.

Tutte le operazioni di potatura eseguite in difformità e/o in violazione delle norme tecniche contenute nei punti precedenti, nessuno escluso, sono vietate e sanzionate dal Comune di Barano, a norma del presente Regolamento.

- 10- I privati che intendono potare piante delle specie dichiarate protette dal presente Regolamento, e comunque le specie dei gruppi A e B contemplate dall'art. 5 punto 4 dello stesso, devono comunicare preventivamente e con un anticipo non inferiore a giorni 20 al Comune di Barano, Ufficio Tecnico, Settore Verde Urbano, tale intenzione. Ed all'uopo utilizzare il modulo allegato N° 2.1 PTT con le relative specificazioni e dichiarazioni, assumendosi tutte le responsabilità inerenti le norme previste in materia dal presente regolamento.
- 11- L'A.C., tramite l'ufficio/settore competente, esaminata la comunicazione di cui al punto precedente, verificata la rispondenza soprattutto della fase temporale degli interventi dichiarati, restituirà all'interessato copia della dichiarazione con la dicitura /barratura, in apposito spazio, di nulla osta, oppure la sintesi delle motivazioni ostative all'intervento di potatura comunicato, registrando in uscita tale documento con proprio numero di protocollo interno, e firma del responsabile dell'Ufficio/Settore competente.
- 12- La mancata restituzione di cui sopra entro 15 gg. solari, perfeziona il silenzio assenso in merito alla possibile esecuzione della potatura.
- 13- L'A.C. può disporre controlli, anche tramite il CFS, sugli alberi potati a seguito di attivazione della procedura di cui ai punti precedenti. In caso di violazione delle norme in materia di potatura, comminare le relative sanzioni.

ART. 10 – SFALCI E DISERBI DI STRADE E SENTIERI PERIFERICI E DI CAMPAGNA

- 1- Il Comune di Barano, per il diserbo di strade e sentieri comunali di campagna, e per ogni altro ambito pubblico di sua proprietà, utilizza elettivamente metodi eco compatibili, quali lo sfalcio manuale, il diserbo con macchine operatrici portate o semoventi, o con aste motorizzate manuali (decespugliatori), il pirodiserbo, lo zoodiserbo mediante pascolamento di ovi-caprini.
- 2- Il diserbo chimico è consentito solo in casi speciali di emergenza ed occasionali e su superfici molto limitate, debitamente periziati da un tecnico specializzato, e nel caso che la legislazione vigente lo consenta, e solo con prodotti registrati dal Ministero della Salute per impieghi in ambito civile e pubblico e solo nel caso che il personale addetto sia dotato della necessaria autorizzazione alla manipolazione ed impiego ed il Comune stesso, o chi da esso a tanto delegato o incaricato (azienda municipalizzata, ditta esterna, ecc) sia dotato della necessaria autorizzazione all'acquisto ed uso dei fitofarmaci (erbicidi e loro coadiuvanti) necessari, e adempia con regolarità e correttezza gli obblighi correlati all'uso delle sostanze erbicide impiegate (tenuta dei registri dei trattamenti, stoccaggio in sicurezza, ecc).
- 3- L'A.C. esegue con proprie maestranze o mediante aziende sua diretta promanazione, o con il ricorso a ditte esterne affidatarie contrattuali del servizio, lo il diserbo delle strade e dei sentieri periferici, comprese le vie vicinali comunali e le loro parti accessorie, negli spazi orizzontali e verticali riconducibili univocamente alla proprietà comunale.
- 4- L'A.C. mette in atto forme di convenzione con agricoltori e/o allevatori singoli o associati con la qualifica giuridica di Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P) ai sensi e per gli effetti della legge N° 57 del 5 marzo 2001 e del DLG n. 228 del 18 maggio 2001 (C.d Legge di Orientamento e Modernizzazione del Settore Agricolo, e sue successive mm. ii), per la esecuzione del diserbo ed in generale della manutenzione delle strade e dei sentieri periferici di proprietà comunale, per realizzare concrete forme di sinergia pubblico – privato , che consentano da un lato una lecita integrazione di reddito per le imprese agricole operanti sul territorio, mediante l'utilizzo delle loro competenze professionali, nonché l'uso del loro parco macchine e delle unità lavorative interne, in periodi di scarsa o nulla utilizzazione, e dall'altro reali economie per la P.A.
- 5- I privati proprietari di giardini, orti, fondi agricoli, boschi, pascoli, posti a confine con strade di campagna, sentieri, vie vicinali , ecc. di proprietà comunale o di altri enti pubblici, sono tenuti a provvedere in proprio, periodicamente e con regolarità allo sfalcio della vegetazione che da quelli si protende verso la proprietà pubblica.
- 6- Qualora il limite tra proprietà privata, nei contesti di cui al comma precedente, sia segnato da muri a secco (parracine) o in manufatto edilizio, o da ciglioni inerbiti, o da fossi, scoline, controscarpate, ecc. che insistono interamente nella proprietà privata, il loro diserbo e la regolazione vegetativa di arbusti spontanei o coltivati, spetta obbligatoriamente al proprietario, al possessore di fatto o al conduttore in forza di un titolo legittimo.
- 7- L'A. C. dispone la vigilanza dei contesti territoriali riconducibili alle fattispecie dei punti precedenti, mediante il ricorso al Corpo di Polizia locale e/o ad agli altri uffici/settori comunali, e nei casi ritenuti meritevoli di intervento intima agli interessati di eseguire gli interventi di loro competenza. In caso di inosservanza applica le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento

ART. 11- LA DIFESA FITOSANITARIA

- 1- *Principio generale* : Il patrimonio verde del territorio comunale deve essere conservato in buona salute e, per quanto possibile, preservato da attacchi di parassiti che possano determinarne l'avvilimento vegetativo e la perdita della funzione paesistica ed ambientale, o addirittura la morte. Nel presente regolamento , in tema di difesa fitosanitaria trovano accoglienza alcuni principi fondamentali non derogabili : a) l'osservanza stretta delle leggi sanitarie e di quelle fitosanitarie vigenti, per contemperare la necessità di difesa del verde, con la salute pubblica; b) L'accoglienza del **principio di prudenza in materia di trattamenti fitoiatrici**, sia per quanto riguarda la salute pubblica che gli equilibri degli ecosistemi naturali ; c) l'applicazione del concetto di **soglia economica di danno**, in ossequio al quale gli interventi, pur nel rispetto dei principi precedenti, si dovranno eseguire solo in caso di superamento di tale soglia apprezzata da specialisti del settore, od anche semplicemente per il dispiegarsi nei responsabili pubblici del senso proprio e comune del buon padre di famiglia; d) l'applicazione come norma dei principi della **difesa biologica delle piante**, integrate da quelli di **buona pratica agraria**, quindi delle misure agronomiche di prevenzione di fitopatie , attacchi di insetti, e parassiti in genere; e) Il ricorso ai prodotti fitosanitari di sintesi solo in casi straordinari e limitati sia spazialmente che temporalmente, e quando consentiti o imposti da specifiche normative nazionali e/o regionali , quali i decreti di Lotta Obbligatoria, e sempre che gli stessi siano compatibili con le leggi in materia di igiene e salute pubblica. Per il verde privato valgono gli stessi principi generali, pur rimanendo nella possibilità del proprietario utilizzare i mezzi di difesa fitosanitaria del verde che la legge consente nel privato, con le limitazioni imposte dalle normative vigenti in materia di acquisto ed utilizzazione dei fitofarmaci. La responsabilità civile e penale per il trattamento fitoiatrico del verde privato, cade in testa al proprietario e/o legittimo conduttore del cespite su cui si eseguono i trattamenti.
- 2- E' severamente proibita l'introduzione sul territorio comunale da località od areali, sia italiani che stranieri, di piante intere, parti di piante (semi, talee, margotte, propaggini, rizomi, tuberi, stoloni, ecc) potenziali portatrici di malattie di varia eziologia , insetti parassiti, vegetali infestanti, ecc. Tale divieto si raccorda funzionalmente e giuridicamente con i decreti di lotta obbligatoria emessi dal MIPAAF, dalla regione Campania o da altri organismi nazionali e sovranazionali, nonché sulle normative in materia di importazione di materiale vegetale dall'estero.
- 3- Tutti i proprietari di alberi o piante delle specie o delle caratteristiche di cui ai punti 1, 2, 3 dell'art. 6 del presente Regolamento, sono obbligati a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale qualsiasi deperimento o avvillimento vegetativo che possa essere determinato da attacchi di insetti, crittogame , cause fisiologiche , ecc. Il comune dispone un accertamento da parte dell ' U.T.C. Servizio Ambientale, dalle risultanze del quale impartisce le necessarie prescrizioni per il recupero delle migliori condizioni vegeto-sanitarie degli alberi . Per gli alberi irrimediabilmente compromessi e/o avvizziti , il S.A. , eseguiti gli opportuni rilievi per accertare eventuali responsabilità dirette o indirette dei proprietari del cespite o di terzi, dispone l'abbattimento degli alberi e la distruzione in loco del residuo mediante combustione. Tale procedura (combustione) sarà attivata , però, solo nella circostanza che tale materiale possa costituire un focolaio di diffusione di insetti e parassiti fungini, batterici o virali dannosi per le altre piante poste nelle vicinanze o comunque sul territorio circostante. Il S.A. valuta caso per caso la possibilità della combustione diretta, anche in raccordo a normative regionali o comunali in materia di combustione di stoppie e assimilabili. Nei casi in cui la combustione non è consentita, impartisce modalità di trattamento

alternative alla combustione che possano dare un risultato apprezzabile nel contenimento dei parassiti che si vogliono controllare (confinamento e copertura con teli, trattamento localizzato con mezzi chimici e fisici, ecc). Le eventuali misure di recupero / o di abbattimento e distruzione sono totalmente a carico del proprietario e/o conduttore del cespite in cui sono dimorati gli alberi , tranne i casi in cui è previsto un intervento straordinario di Enti e Servizi Pubblici istituzionalmente demandati a ciò, anche con atti di natura straordinaria .

- 4- Il Comune in caso di inerzia del soggetto obbligato , e dopo almeno due avvisi resi nei modi e nei tempi di legge, e riservandosi comunque la possibilità di denuncia all'A.G. quando si ravvisassero maggiori danni per il decoro del paese e per il mancato perseguimento delle finalità del presente Regolamento, interviene a danno di esso con propri mezzi e strumenti . Ciò tuttavia solo quando il deperimento è cagionato da agenti patogeni ed insetti particolarmente dannosi o quando il mancato abbattimento degli alberi avvizziti reca un danno grave al contesto paesaggistico del luogo.
- 5- Nelle more della costituzione del Servizio Ambientale (come derivazione dell'UTC) , il Comune potrà avvalersi di tecnici esterni dotati di specifica qualificazione tecnica (agronomi, periti agrari specializzati in fitoiatria, docenti universitari, ecc.) oppure di servizi pubblici regionali (Servizio Fitosanitario Regionale).

ART. 12 - ABBATTIMENTI – SPOSTAMENTI – DIRADAMENTI -

- 1- La soppressione di uno a più esemplari arborei o arbustivi avviene per **abbattimento** mediante taglio degli stessi al colletto , seguita o meno da estirpazione della ceppaia, in dipendenza della specie e della sua attitudine al ricaccio. Per le specie che ricacciano da ceppaia, il solo taglio raso al colletto rappresenta una potatura estrema, da cui può essere ricostituito nuovamente un esemplare arboreo , quantunque con portamento diverso. Per le specie che ricacciano la soppressione totale, dopo taglio al colletto, può avvenire anche a mezzo di devitalizzazione con agenti chimici o fisici, se consentita dalla legge. La soppressione di specie provvisorie in un impianto all'origine progettato con tale criterio, deve essere ricondotto al progetto che lo ha generato in origine e deve riguardare esclusivamente specie non ricomprese nel novero dei punti 1 e 2 dell'art. 6 del presente regolamento, salvo i casi speciali e di forza maggiore previsti nei punti successivi. Lo **spostamento** di un albero o di un arbusto dal suo sito di dimora ad altro, presuppone una valutazione sulla fattibilità tecnica , sulla probabilità di attecchimento , sulla convenienza economica ad eseguire l'operazione. Il **diradamento** di un'alberatura o di gruppi numerosi di alberi e arbusti , deriva dalla valutazione agronomica di apportare un beneficio vegetativo generale agli alberi conservati, ripristinando tra gli stessi una distanza tecnicamente più congrua. La **sostituzione** di un' albero abbattuto può avvenire nello stesso sito o in siti diversi quello originario, ma dello stesso proprietario. La sostituzione può anche avvenire da un proprietà privata ad un sito pubblico comunale, qualora nella procedura amministrativa attivata in proposito, si giunga positivamente a tale determinazione, e sempre che sussistano le condizioni logistiche necessarie.
- 2- PROCEDURA PER GLI ABBATTIMENTI : La soppressione mediante abbattimento di uno o più alberi o arbusti oggetto di tutela a mente dell'art. 6 del presente regolamento avviene a seguito del favorevole accoglimento di un'apposita istanza redatta dal proprietario e/o dal legittimo conduttore del fondo ove sono ubicati gli alberi, cui sia allegata una documentazione fotografica degli alberi stessi, e di ogni altro documento utile alla individuazione ed al riconoscimento dei motivi che sono alla base della richiesta. L'atto di assenso è reso dall'A.C. in forma di autorizzazione amministrativa e

rilasciata dal responsabile dell'UTC o comunque dal funzionario addetto alla gestione del settore relativo al verde pubblico e privato del Comune.

- 3- La domanda , in carta semplice, deve essere redatta su apposito modello fornito dall'A.C. (allegato n.3.1) e dovrà riportare le seguenti dichiarazioni e corredata dai sottoelencati documenti :

DICHIARAZIONI . a) generalità complete del richiedente, con indirizzo e recapito telefonico, eventualmente mail e/o PEC; b) titolo di possesso o di legale conduzione del bene su cui sono dimorati gli alberi (proprietario, usufruttuario, amministratore condominiale, legale rappresentante di società,ecc.); c) ubicazione dell'immobile in cui sono dimorate le piante oggetto di abbattimento ed estremi catastali (foglio di mappa e particella); d) elenco degli alberi oggetto di abbattimento, indicando con precisione la specie e le dimensioni (altezza indicativa – circonferenza del tronco a mt. 1,50 da terra o al colletto per soggetti policormici); e) elenco degli alberi che si intende piantare in sostituzione di quelli abbattuti (numero e specie), secondo le modalità stabilite in altra parte del presente regolamento; f) elenco completo di tutti gli alberi e degli arbusti presenti sul lotto (numero e specie botanica); g) motivazioni per le quali viene proposta la domanda di abbattimento;

ALLEGATI: 1°) Planimetria in scala opportuna (1:250 oppure 1:500) in cui vengono evidenziati i punti di dimora degli alberi o degli arbusti da abbattere e quelli nei quali si intende mettere a dimora i soggetti di sostituzione, anche con legenda di leggibilità intuitiva.

2°) Perizia asseverata di un tecnico abilitato in materia agraria o forestale da cui si evinca in maniera oggettiva la condizione degli alberi da abbattere in ordine alla motivazione addotta ed alla loro pericolosità e dannosità, corredata da documentazione fotografica delle piante oggetto di abbattimento con eventuale punto di riferimento univoco.

3°) fotocopia di documento d'identità del dichiarante;

4°) fotocopia dell'attestazione del versamento di € 85,00 (diritti di segreteria e istruttoria tecnica a favore del Comune di Barano, Servizio tesoreria) da effettuarsi con apposito bollettino precompilato fornito dall'A.C. in cui è riportata anche la causale del versamento.

- 4- Le motivazioni che possono essere addotte e che oggettivamente e tecnicamente dimostrate consentono l'abbattimento di alberi sono di seguito riportate :

a. quando uno o più soggetti arborei per le loro condizioni statiche, anche in dipendenza di fattori sfavorevoli di tipo vegetativo e fitosanitario, potrebbero potenzialmente rappresentare, in decorso di tempo, un pericolo per l'incolumità pubblica/privata di persone e/o cose;

b. Per i soggetti arborei gravemente e irrimediabilmente danneggiati e compromessi da calamità naturali, eventi atmosferici, da malattie o da parassiti e per morte fisiologica;

c. quando l'abbattimento è necessario ed effettuato in maniera selettiva per scopi di diradamento su gruppi di alberi troppo addensati, in modo che quelli rimanenti possano acquisire il loro normale habitus vegetativo e svilupparsi secondo lo standard della specie di appartenenza e restituire intero il loro valore estetico-formale.

d. Nel caso che uno o più alberi radicati nelle immediate vicinanze di edifici , di linee elettriche o telefoniche , impattino con gli stessi in maniera significativa producendo alterazioni sensibili della loro funzionalità, per cui si rende necessario procedere a drastiche potature che alterano la forma , il portamento ed il valore estetico e paesaggistico degli

stessi, oltre a costituire un fattore di indebolimento complessivo vegeto-sanitario e statico dei soggetti arborei. Sempre però che non sia possibile nessuna soluzione alternativa.

e. quando uno o più alberi congiuntamente arrechino lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, e/o a servizi tecnologici interrati posti a servizio di fabbricati civili o commerciali ed industriali, tali da compromettere la stabilità degli stessi o la loro funzionalità, con un riverbero di pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante da quei danni, sempre che non sia il tutto diversamente rimediabile con interventi di ordinaria riparazione, esclusi i rifacimenti integrali ;

f. quando l'alberatura impedisce opere indispensabili per adeguamenti normativi, solo nei casi in cui non siano possibili altri interventi sulle alberature (esempio interventi cesori) o soluzioni tecniche alternative;

g. quando l'abbattimento di uno o più alberi è ordinata per sentenza giudiziale, ordinanza sindacale, ingiunzione o altro provvedimento analogo;

- 5- In presenza di documentazione incompleta o carente di informazioni, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad inviare all'interessato, formale invito a completare la domanda in questione. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento del suddetto invito, la domanda dovrà essere archiviata. La richiesta di integrazione interrompe i termini del procedimento. In caso di archiviazione la domanda potrà essere riproposta, con riproduzione integrale del procedimento e dei relativi oneri a carico della ditta richiedente.
- 6- L'amministrazione comunale, tramite l'ufficio competente, può disporre un sopralluogo con i propri tecnici con la partecipazione in contraddittorio del tecnico di parte della ditta richiedente, per verificare e riportare in apposito verbale redatto sul luogo, la sussistenza o meno delle motivazioni addotte a sostegno della domanda di abbattimento.
- 7- L'Amministrazione Comunale, avvalendosi eventualmente anche del parere di consulenti tecnici esterni di provata qualificazione, potrà autorizzare, o meno, l'abbattimento richiesto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di abbattimento. Trascorso tale termine, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione stessa, si potrà procedere all'abbattimento.
- 8- Il periodo di validità dell'autorizzazione all'abbattimento è di mesi 4 (quattro) dalla data del rilascio (o dal termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda in assenza di comunicazioni), trascorso il quale decade automaticamente.
- 9- Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare all'A.C. ed all'ufficio competente, con almeno 10 giorni di anticipo, la data in cui verrà eseguito l'abbattimento, indicando la ragione sociale e l'indirizzo esatto della ditta incaricata dell'esecuzione che dovrà possedere i necessari requisiti di legge, e possedere quelli in materia previdenziale ed antinfortunistica. Tali requisiti potranno essere autocertificati nei modi di legge dal titolare e legale rappresentante della ditta. La comunicazione avviene su modello fornito dall'A.C. (allegato n. 3.2 ABB/COM).
- 10- Non sono soggetti ad autorizzazione, ma alla sola comunicazione all'UTC, gli abbattimenti dovuti a:
 - a) Sentenza definitiva di una autorità giudiziaria (nella comunicazione va allegata copia della sentenza o del provvedimento giudiziario); (allegato 3.4 ABB/GIUD)
 - b) Un pericolo gravissimo ed imminente per la sicurezza pubblica e/o privata del luogo di dimora dell'alberatura e di quelli vicini. In tali circostanze il proprietario o conduttore del cespite su cui è dimorato l'albero pericolante può procedere all'abbattimento immediato dandone comunicazione, anche verbale, ad uno qualsiasi degli organi di Polizia Giudiziaria presenti sul territorio (Corpo Forestale dello Stato, VV.FF e Corpo di Protezione Civile, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.). Ad abbattimento avvenuto, e non oltre tre(3) giorni, comunicherà all'UTC di Barano

l'avvenuto abbattimento, corredandolo di foto significative delle circostanze che hanno determinato la necessità straordinaria di abbattimento, e la dichiarazione scritta di almeno due testimoni (esclusi il proprietario e suoi familiari) che attestano la veridicità delle situazioni denunciate. Per tale comunicazione si utilizzerà il modello riportato nell'allegato n. 3.5 ABB/URG. Gli abbattimenti eseguiti senza necessità di autorizzazione non esentano la ditta proprietaria dagli obblighi del ristoro ambientale di cui al successivo articolo 12. L'A.C. potrà prevedere un sopralluogo di verifica dal quale, nel caso non risultino verificate le condizioni straordinarie che hanno determinato l'abbattimento in via di urgenza, il proprietario degli alberi abbattuti verrà denunciato all'A.G. ai sensi del presente regolamento per abbattimento abusivo di alberi.

- 11- Gli abbattimenti degli alberi , tranne i casi di imminente pericolo per la pubblica incolumità, non si eseguono nel periodo di riproduzione degli uccelli, e senza che non sia stata adottata qualsiasi azione utile alla salvaguardia dei nidiacei od a prevenire la distruzione dei nidi.
- 12- Sono sempre ed in ogni caso soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti necessari per la realizzazione di progetti di opere pubbliche, manutenzione straordinaria di infrastrutture primarie e secondarie, di riqualificazione del verde, arredo urbano, ecc., predisposti dai vari Settori dell'Amministrazione Comunale, da altri Enti e/o Aziende esterne.
- 13- L'amministrazione Comunale, nella sua articolazione tecnica ed amministrativa, nel corso della manutenzione ordinaria e/o straordinaria del verde pubblico, diretta o affidata a ditta esterna, è esentata dal procedimento di autorizzazione agli abbattimenti di alberi, a condizione che sia attivato un iter formale nel rispetto di principi generali del presente Regolamento, e che la necessità di abbattimento, tranne i casi di imminente pericolo pubblico, sia accertata con una perizia asseverata di un tecnico specializzato in materia (agronomo). L'adempimento cade in testa al Responsabile del settore comunale competente per il verde pubblico comunale e si conclude con una determinazione dirigenziale in cui sono assunti tutti gli elementi utili e necessari a dimostrare la necessità e la ineludibilità degli abbattimenti stessi.
- 14- L'autorizzazione agli abbattimenti è rilasciata dall'A.C. sempre ed in ogni caso fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità. Questa cade completamente, e per tutte le possibili fattispecie di danno sia a persone che a cose, a carico del titolare dell'autorizzazione in solido, eventualmente, con la ditta esecutrice dell'intervento. Vanno in particolare rilievo le eventuali inosservanze delle normative riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro , ed i danni eventualmente arrecati ad opere o assetti pubblici. Nei riguardi delle prime l'A.C. potrà eseguire opportune verifiche e segnalare inadempienze di qualsiasi tipo agli organi preposti (INAIL). Nei confronti dei secondi, qualora si verificassero, il titolare dell'autorizzazione sarà ritenuto unico responsabile e tenuto al risarcimento dei danni arrecati o alle riparazioni atte a ripristinare la integrità e funzionalità delle cose danneggiate.
- 15- Durante le operazioni di abbattimento, sul luogo di lavoro, a cura del titolare del provvedimento deve essere resa immediatamente disponibile una copia dell'autorizzazione su cui siano leggibili tutti gli estremi della medesima (N° di P.G. e data, timbro comunale e firma del rilasciante).
- 16- Quando l'abbattimento di uno o più alberi in proprietà private avviene al limite di strade o altri siti pubblici, con loro diretto interessamento, il titolare dell'autorizzazione dovrà segnalare nella domanda tale circostanza e, se del caso, chiedere l'assistenza della Polizia Municipale per garantire la sicurezza pubblica in corso d'opera. Nella

impossibilità, per varie motivazioni, di poter ricevere tale assistenza, la ditta incaricata dell'intervento dovrà provvedere a tanto mediante il suo personale adeguatamente abbigliato allo scopo e munito degli abituali dispositivi adatti al caso, inclusa la segnaletica stradale estemporanea di cantiere, che è comunque obbligatoria, ed i DPI..

- 17- L'A.C. , mediante Ordinanza Sindacale, impone coattivamente al proprietario di uno o più alberi che siano divenuti pericolosi per la pubblica incolumità, e riconosciuti tali per accertamenti eseguiti dalla stessa A.C., o per segnalazioni di privati cittadini, ecc. , il loro abbattimento con procedura di urgenza. A tale procedura segue poi il medesimo iter per la sostituzione delle alberature abbattute e/ o l'equivalente monetario a titolo di ristoro ambientale.

ART. 13 - SOSTITUZIONI - RISTORO AMBIENTALE

- 1- **PRINCIPI GENERALI** : la soppressione mediante abbattimento di un albero appartenente ad una delle categorie previste dai punti 1 e 2 dell'art. 6 del presente regolamento, costituisce un sacrificio ed una perdita ambientale per la collettività. A fronte del quale si impone un adeguato ristoro che va addebitato alla persona fisica o giuridica che esegue l'abbattimento e titolare del provvedimento di autorizzazione emesso dall'A.C.. Le forme in cui si realizza tale ristoro sono destinate elettivamente, quale risorsa disponibile, all'incremento ed alla cura del verde presente sul territorio del Comune di Barano. Il ristoro ambientale degli abbattimenti si realizza con una o con entrambe le seguenti modalità : a) la sostituzione degli alberi abbattuti con soggetti giovani appartenenti alle specie di cui agli allegati 1.1 e 1.2 e riferibili alla categoria 1 dell'art. 6 del presente regolamento ; b) l'equivalente economico del valore ambientale degli alberi calcolato secondo modalità enunciate nei punti successivi . Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con piante preferibilmente autoctone o assimilabili, appartenenti alle specie riportate negli allegati 1.1 e 1.2 , in numero e con caratteristiche dendrometriche precisate nei commi successivi.
- 2- Per ogni albero abbattuto il soggetto autorizzato dovrà procedere alla sostituzione con due alberi preferibilmente della stessa specie abbattuta, o comunque appartenenti ad una o più delle specie rientranti nelle categorie 1 e 2 dell'art. 6 del presente regolamento , e di taglia adeguata,ovvero : altezza dal colletto alla ripartizione in rami non inferiore a metri 2,00; circonferenza del tronco a metri 1,50 da terra, non inferiore a cm. 30.
- 3- La sostituzione deve avvenire preferibilmente nello stesso sito ove erano radicati gli alberi abbattuti. Nel caso ciò non fosse possibile per cause tecniche o per la non possibilità di rispettare le distanze legali minime dai confini con le proprietà confinanti, private o pubbliche, il titolare dell'autorizzazione può optare per una delle seguenti possibilità : a) effettuare la piantumazione in altra area di sua proprietà ubicata nel comune di Barano ed aventi favorevoli requisiti; b) Mettere a dimora gli alberi di sostituzione in un sito pubblico di proprietà del Comune di Barano, sempre che vi siano le condizioni oggettive minime e favorevoli allo scopo. In questo ultimo caso, se l'A.C. ritiene di poter aderire a tale richiesta, il sito pubblico e le specie di sostituzione verranno indicate dall'U.T.C. di Barano all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione. Entrambe le opzioni precedenti (a o b) dovranno comunque essere indicate nel modulo di domanda; c) Nel caso che nessuna delle precedenti possibilità fosse praticabile, o non concessa dall'A.C., il titolare dell'autorizzazione dovrà procedere alla liquidazione monetaria del ristoro ambientale a favore del Comune di Barano , versando prima delle operazioni di abbattimento la somma di € 60,00 x 2 = € 120,00 per ogni albero da abbattere .
- 4- Per alberi di particolare pregio naturalistico e paesaggistico rientranti nelle categorie 1 e 2 dell'art. 6 del presente regolamento, il cui abbattimento è comunque necessario per cause di

- forza maggiore, e soprattutto avuto riguardo alla sicurezza pubblica e/o privata dei luoghi, il Comune di Barano può attivare una procedura differenziata di ristoro ambientale che tenga conto del pregio della specie, dell'età, del sito di dimora, ecc. ,secondo i criteri riportati nell'allegato n. 4.1. RIS.AMB. del presente regolamento.
- 5- La procedura di cui al comma precedente (4), non si sovrappone a quella del comma 3, ma è di natura speciale, epperiò alternativa alla stessa per differente fattispecie qualitativa di ristoro ambientale.
 - 6- Sia la sostituzione materiale degli alberi con nuovi soggetti che la liquidazione monetaria del ristoro ambientale, secondo le modalità del comma 3 precedente devono avvenire obbligatoriamente in data antecedente agli abbattimenti autorizzati, ed essere comunicati all'A.C. utilizzando l'apposito modulo allegato sotto il numero 4.0-RIS AMB, e contenere in particolare una significativa documentazione fotografica dell'avvenuto reimpianto, salvo i casi di abbattimenti per motivi urgenti previsti dal comma 10, punto b, dell'art. 11 del presente regolamento, per i quali la procedura di sostituzione e/o liquidazione monetaria, si attiva posteriormente all'avvenuto abbattimento su sollecitazione ordinativa da parte dell'A.,C.
 - 7- La procedura di ristoro ambientale, sia per sostituzione materiale degli alberi che mediante la liquidazione in forma monetaria, non si applica nei casi di abbattimenti a scopo di diradamento di impianti troppo fitti. Tale circostanza a cura del proprietario degli alberi deve essere dimostrata con una relazione asseverata di un tecnico specializzato (dottore agronomo, dottore forestale , perito agrario). Ugualmente non sarà necessario nei casi di eliminazione di specie provvisorie a rapido accrescimento messe a dimora in consociazione a specie definitive , in corso di esecuzione di un apposito progetto di sistemazione a verde. Anche in questo caso occorre allegare all'istanza una perizia specialistica che dimostri tale circostanza, o la copia del progetto originario che ha generato l'impianto.
 - 8- Le sostituzioni degli alberi abbattuti dovranno avvenire in epoca idonea a garantire la migliore riuscita dell'operazione. Nel provvedimento di autorizzazione , viste le indicazioni al riguardo delle specie di sostituzione contenute nella domanda del proprietario, sarà anche indicata l'epoca in cui eseguire la nuova messa a dimora.
 - 9- Le sostituzioni dovranno avvenire con materiale vivaistico certificato, di buona qualità e conformazione , di opportuna taglia , cartellinati e provvisti di passaporto verde per le specie che necessitano di tale atto.
 - 10- L'A.C, tramite l'ufficio competente per il verde pubblico, per il buon esito delle sostituzioni degli alberi in proprietà private, potrà eseguire controlli specifici per la verifica dell'attecchimento dei nuovi alberi. Tali sopralluoghi potranno essere eseguiti anche negli anni successivi alla messa a dimora. In caso di fallanza intervenuta il proprietario dovrà provvedere alla sostituzione degli alberi non attecchiti in un termine pre –fissato, al termine del quale, e senza ulteriori proroghe, lo stesso verrà sanzionato per abbattimento abusivo di alberi e denunciato all'A.G. . Per gli alberi messi a dimora in siti pubblici valgono le seguenti regole : a) La messa dimora è a carico del proprietario dell'albero o degli alberi abbattuti (titolare dell'autorizzazione) ; b) Le cure colturali post-attecchimento sono a carico dell'A.C. e specificatamente del settore che si occupa del verde pubblico.
 - 11- Le liquidazioni monetarie del ristoro ambientale per abbattimenti di alberi, confluiscono in un apposito conto dell'A.C. e da questa destinate alla gestione del verde pubblico comunale.

TITOLO III

NORME REGOLAMENTARI SULLE DISTANZE DELLE PIANTE DAI CONFINI

Premessa : Il presente titolo trova la sua motivazione fondamentale nella necessità di meglio specificare questo particolare aspetto sia in ambito privato che in ambito pubblico, al fine di ridurre il contenzioso che di frequente si accende tra proprietà limitrofe in conseguenza della messa a dimora di alberi e arbusti lungo i confini. Le norme che seguono sono dettate in deroga all'art. 892 e segg. del Codice Civile. La possibilità di tale deroga discende direttamente dalla lettura dell'art. 892 C.C. il quale nel recitare in premessa, al primo comma : “ *Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti , e in mancanza, dagli usi locali* “ , . annette esplicitamente una funzione primaria, in tale materia, appunto ai regolamenti. Regolamenti che possono essere anche diversi da comune a comune, e non necessariamente coevi all'emanazione delle norme del C.C. Pertanto, negli articoli che seguono , sono riportate le norme adottate dal Comune di Barano in materia di distanza delle piante dai confini in vigore dal momento della definitiva approvazione e messa a regime del presente regolamento.

Art. 14- DEFINIZIONE DI DISTANZA DAL CONFINE - APPLICAZIONE

- 1- Si intende per distanza dal confine, quella misurata all'epoca della messa a dimora di una pianta, dalla faccia esterna del colletto della stessa alla linea di confine con la proprietà limitrofa.
- 2- Se detta linea non è marcata con una delimitazione certa ed univoca, la distanza per essere accertata presuppone la esatta individuazione e fissazione del confine tra le due proprietà.
- 3- L'accertamento a posteriori della distanza originaria di una pianta dal confine, se non conosciuta e non dimostrabile, deve tener conto degli anni trascorsi dalla messa a dimora e del tasso annuo presumibile di crescita della pianta. Nei casi dubbi si esegue la media aritmetica tra la distanza attuale a mente del punto 1, e quella misurata tra il centro del fusto e la linea di confine. In ogni caso si applica una tolleranza di + o – cinque centimetri.
- 4- Trascorsi venti anni dall'avvenuta messa a dimora, dalla nascita spontanea, o dalla emergenza della pianta a seguito di semina, la distanza legale dal confine non può più essere invocata . La prova dei trascorsi venti anni spetta al proprietario della pianta.
- 5- Le norme sulle distanze delle piante dai confini di cui agli articoli 14 e 15 successivi, si applicano su tutto il territorio del Comune di Barano, dall'entrata in vigore del presente regolamento e tutti sono tenuti ad osservarle. Tali norme, in ogni caso, non sono applicabili retroattivamente.
- 6- Sarà cura dell'A.C. di Barano, nella sua articolazione amministrativa e tecnica, trasmettere il presente regolamento, nei modi e nei tempi di legge, alla Presidenza del Tribunale di Napoli per la sua registrazione e presa d'atto e per l'applicazione delle relative norme nella risoluzione di controversie tra soggetti giuridici diversi in materia di gestione del verde urbano pubblico e privato sul territorio del Comune di Barano.

Art. 15 DISTANZE PER CATEGORIE DI PIANTE

- 1- Distanze per gli alberi : Seguono la differenziazione in classi di grandezza riportata al punto 2 dell'art. 4 del presente regolamento. Per ognuna delle classi di grandezza è riportato un elenco dettagliato delle specie botaniche negli allegati : 01, 02, 03,04 . Ogni elenco è suscettibile di aggiornamento da parte dell'A.C. qualora se ne dovesse ravvisare la necessità.
- 2- Le distanze per gli alberi, a mente del presente regolamento, sono le seguenti :
 - a) Per gli alberi di prima grandezza : metri quattro e cinquanta (4,50);
 - b) Per alberi di seconda grandezza : metri quattro (4,00);
 - c) Per alberi di terza grandezza : metri tre e cinquanta (3,50);
 - d) Per alberi di quarta grandezza compresi gli alberi da frutto che a maturità non superano i metri tre di altezza : metri due (2,00);
- 3- Distanze per gli arbusti e le siepi : seguono la differenziazione di cui alle categorie vegetazionali indicate all'articolo 5 , punto 1/c del presente regolamento. Per ognuna delle categorie vegetazionali di riferimento è riportato un elenco nell'allegato 5.1, anch'esso suscettibile di aggiornamento.
 - e) Siepi basse, viti, rampicanti e lianose : mezzo metro(0,50);
 - f) Arbusti singoli di altezza massima, a maturità, non superiore a metri uno : mezzo metro (0,50);
 - g) siepi medie : metri uno (1,00);
 - h) Siepi alte : un metro e mezzo (1,50);
 - i) Siepi molto alte : metri due (2,00) ;
 - j) Cespugli come da categoria c.5 : metri due e mezzo (2,50);
- 4- Qualora una siepe sia composta da una o più specie appartenenti agli alberi di cui alle categorie riportate al punto 2 – precedente, si dovrà osservare la distanza riportata per quella specie botanica.
- 5- Le distanze per le siepi e per gli arbusti, tenuto conto della loro crescita ed espansione radicale, devono essere comunque e sempre rispettate , anche nel caso che tra le due proprietà confinanti esiste un muro o una recinzione propria o comune tra i due fondi.
- 6- Le stesse distanze di cui ai punti precedenti, nessuno escluso, si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 893 C.C. (alberi presso strade, canali, e sul confine con boschi).

Art. 16 - DISTANZE DELLE PIANTE DALLE PROPRIETA' PUBBLICHE E VICEVERSA.

- 1- I proprietari confinanti con siti pubblici, comunali o non, dovranno osservare, salvo maggiori restrizioni, le medesime distanze indicate nell'art. 14 precedente.
- 2- E' vietato piantare alberi o siepi in una proprietà privata in una posizione ed a una distanza da un sito pubblico , tali compromettere, anche potenzialmente, la libera visione pubblica di una visuale panoramica di particolare pregio paesaggistico.
- 3- E' vietato piantare presso i confini con siti pubblici, comunali o non, di libera fruizione-quali strade, piazze, parcheggi, scuole, ospedali, ecc., piante spinose o aculeate che possono arrecare danni e ferimenti accidentali ai cittadini. Tale divieto vige quantunque siano rispettate le distanze minime codificate nei punti precedenti. La distanza di tali piante dai confini pubblici dovrà garantire il massimo della sicurezza in tal senso, e quindi non essere inferiore ad una volta e mezzo (x1,5) la distanza codificata per ogni categoria di cui all'art. 14.
- 4- L'A.C. , nel corso della realizzazione di nuovi progetti di verde pubblico, quali alberature, siepi, ecc., dovrà rispettare dalle proprietà private le medesime distanze indicate nell'art. 14. Tale osservanza dovrà essere rispettata nel caso di rifacimenti integrali di alberature giunte

al limite massimo di età e/o deperite. E' escluso il caso di rimpiazzo di singoli alberi, in impianti a filare, singolarmente deperiti o soppressi mediante abbattimento per motivi tecnici o di sicurezza pubblica.

- 5- L'A.C. potrà comunque derogare dall'osservanza delle distanze legali dalle proprietà private, nel caso che tale deroga non provochi danni sensibili alle stesse e qualora al loro interno non vi siano impianti di alberature che da quelle pubbliche verrebbero coperte o andassero in sovrapposizione vegetativa.

TITOLO IV

LA SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 17 - Norme di salvaguardia

Sono quelle già indicate in via generale negli articoli 6,7,8,9,10,11 del presente regolamento, alla cui puntuale lettura si rimanda.

Art. 18 - Strutturazione territoriale del verde pubblico

Il verde pubblico del Comune di Barano è così strutturato :

- a) Verde di parchi , giardini e aiuole comunali ;
- b) Verde di pertinenza di aziende che espletano un servizio pubblico;
- c) Verde di pertinenza di istituti scolastici comunali o non comunali appartenenti ad enti territoriali pubblici ;
- d) Verde di convitti, mense pubbliche, chiese e istituti di culto religioso, aperti al pubblico.
- e) Verde delle alberature stradali;
- f) Verde dei parcheggi pubblici;
- g) Verde degli impianti sportivi;
- h) Verde del civico cimitero, monumenti e luoghi di rimembranza;
- i) Verde di pinete e boschi di proprietà pubblica;
- j) Verde annesso a sorgenti e corsi d'acqua pubblici ;

NOTA : delle precedenti parti strutturali, si prenderanno in considerazione solo quelle più importanti, ai fini pratici, relative al Comune di Barano. Per le rimanenti ci si rifà alle norme generali del presente regolamento.

Art. 19 – Composizione

Le principali componenti del verde pubblico sono le seguenti:

- Alberi;
- Arbusti e cespugli ;
- Tappeti erbosi;
- Aiuole e vasi con fioriture stagionali o poliennali;
- Locali di servizio e/o deposito;
- Impianti tecnologici (illuminazione, irrigazione, antincendio, ecc.) ;
- Fontane e giochi d'acqua;
- Arredi;
- Giochi e attrezzature di svago;
- Cartellonistica ;
- Viabilità e sentieristica interna;

NOTA : delle precedenti parti compositive del verde, si prenderanno in considerazione solo quelle più importanti, ai fini pratici, relative al Comune di Barano. Per le rimanenti ci si rifà alle norme contenute in altri regolamenti e strumenti urbanistici comunali ed a quelle di carattere generale del presente regolamento.

Art. 20 - Gestione, manutenzione e cura

1. La gestione del verde pubblico di proprietà comunale si attua attraverso operazioni di :
 - a) Manutenzione Ordinaria (M.O): finalizzate al mantenimento in efficienza e decoro delle componenti vegetazionali , delle strutture di allocazione e delle parti complementari.
 - b) Manutenzione Straordinaria (M.S): riguarda quegli interventi diretti sulle componenti vegetazionali e/o sulle parti strutturali connesse, finalizzate al recupero della integrità compositiva, mediante ad esempio sostituzioni di alberi o arbusti deperiti o morti, ecc. ;
 - c) Rifacimenti integrali (R.I.): interventi su intere alberature e/o altre parti compositive del verde per le quali si è valutato non conveniente un recupero parziale mediante interventi di M.S.
2. La M.O. e/o la M.S. del verde pubblico comunale può essere condotta, in una o più delle seguenti modalità :
 - a) Direttamente dall'A.C. tramite proprie maestranze e sotto la direzione dell'ufficio/settore competente;
 - b) Per il tramite di aziende comunali diretta promanazione dell'A.C. , e affidatarie del servizio in forza di appositi contratti gestionali;
 - c) Da ditte esterne aggiudicatarie del servizio in forza di apposite gare di appalto indette dall'A.C., per singole operazioni, o per la totalità delle operazioni gestionali manutentive;
 - d) Da singoli cittadini, organizzazioni o associazioni di volontariato non profit, a titolo gratuito, per singole parti di verde pubblico comunale, e dietro la stipula di apposite convenzioni proposte dall'A.C.
 - e) Da sponsor, per uno o più parti di verde pubblico comunale, e sempre mediante stipula di apposita convenzione . La sponsorizzazione può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. Lo sponsor a parziale compensazione della sua prestazione manutentiva potrà apporre negli spazi verdi oggetto di sponsorizzazione, proprie tabelle pubblicitarie le cui dimensioni, caratteristiche generali, numero e dislocazione , saranno oggetto di apposita e specifica regolamentazione da parte dell'A.C. e predisposte dall'ufficio /settore comunale competente. La sponsorizzazione di una parte di verde pubblico comunale non potrà in nessun caso essere compensata con la concessione a titolo gratuito di suolo pubblico comunale, o con altre forme o modalità diverse dalle tabelle pubblicitarie.
3. I rifacimenti integrali (RI) e le manutenzioni straordinarie (MS) particolarmente estese ed impegnative ,sono di stretta competenza dell'A.C., che le attua attraverso apposite progettazioni informate ai principi ed ai criteri del presente regolamento, nonché alle modalità informate agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio vigenti per il Comune di Barano.
4. Le operazioni di gestione per le parti di verde di proprietà di altri soggetti pubblici, nella loro totalità (MO, MS, RI) , cedono completamente a carico delle relative amministrazioni proprietarie e /o conduttrici. In caso di avvilimento del decoro estetico dei siti, aggravati o meno da situazioni di degrado ambientale e igienico-sanitario, deperimento del verde per incompleta o carente manutenzione, l'A.C. interviene ordinando agli stessi il ripristino delle migliori condizioni vegetative delle alberature e manutentive delle altre parti compositive.

Art. 21 – La progettazione del verde pubblico.

1. La progettazione del verde pubblico, quando inserita in interventi di riqualificazione di siti pubblici, o quando si tratta di nuova opera (strade, parcheggi, scuole, ecc) , in contesti di proprietà comunale o di altri enti pubblici, segue una sua autonoma articolazione, non potendo essere una parte marginale della progettazione di opere edili o di altro genere.
2. Nelle fasi di istruttoria tecnica , il progetto del verde e delle opere connesse dovrà essere valutato dagli organi comunali (Commissione edilizia e/o Commissione del paesaggio), tra gli altri, alla luce degli indirizzi generali, dei principi e nel rispetto delle norme del presente regolamento.
3. La progettazione delle opere a verde è pertanto di competenza e deve essere affidata a tecnici specializzati in materia (agronomi, architetti paesaggisti) e deve comprendere tra gli altri, e ben specificato negli elaborati relazionali e grafici :
 - a) La scelta della specie o delle specie botaniche più adatte al contesto fitosociologico, pedo-climatico e e geo-morfologico del luogo, temperando le specifiche tecniche sulle aree di pertinenza dei singoli alberi, le norme dettate dal presente regolamento in materia di distanza dai confini e, per le alberature stradali, le norme speciali del successivo art. 21.
 - b) L'analisi della valutazione della idoneità o meno del terreno dei siti dimora ad ospitare le piante (alberi, arbusti, siepi, tappeto erboso, altro) che si metteranno a dimora. In caso di inidoneità riconducibili a difetti chimico-fisici e strutturali o per inquinamento da sostanze diverse, la indicazione degli interventi sussidiari e propedeutici necessari, quali la asportazione del volume totale del terreno non idoneo, per una profondità pari ad almeno metri 1,50 della futura area di influenza degli alberi , e la sua sostituzione con buon terreno agrario di riporto, nonché la indicazione specifica delle modalità di smaltimento *ex lege* dei volumi di terreni sostituiti. Per altre tipologie di verde , il volume asportato potrà essere proporzionalmente più basso e interessare via via profondità variabili per ogni classe dimensionale di piante , in ordine decrescente.
 - c) I tempi e le modalità di messa a dimora delle piante, indicazione di ammendanti e fertilizzanti in qualità e quantità idonee e sufficienti per ogni singolo impianto e, per i tappeti erbosi, l'indicazione del tipo di miscuglio di sementi che si impiegherà, e la modalità di realizzazione : semina diretta, prato pre –costituito, piote o zolle singole, giustificando in relazione tecnica le scelte e le soluzioni adottate;
 - d) la compatibilità con la preesistenza di servizi tecnologici interrati o di quelli di contemporanea realizzazione. In entrambi i casi il progettista dovrà allegare una specifica tavola dove è riportata la mappatura (pianta e sezione, per gli alberi, nell'area di influenza) di tali servizi da cui deve discendere la compatibilità delle nuove alberature con quelle partiture tecnologiche.
 - e) La sequenza degli interventi per la realizzazione delle opere accessorie, deve di preferenza prevedere l'anticipo della messa a dimora degli alberi rispetto alla pavimentazione finale dell'intorno, tranne i casi di utilizzo di soggetti di dimensioni medio-piccole e con zolle poco voluminose.
 - f) La progettazione e realizzazione dell'impianto di irrigazione e dell'impiantistica accessoria (centraline) e sua adeguata allocazione. Indicazione della fonte idrica di servizio e la sua congruità rispetto alle esigenze delle piante da irrigare.
 - g) L'indicazione del sistema di tutoraggio degli alberi, con preferenza per il sistema a gabbia quadra ottenuta con paletti di legno duro.

- h) L'indicazione del sistema di protezione dei fusti degli alberi con fasce protettive nei riguardi dell'eccessivo soleggiamento;
- i) La soluzione progettuale per la protezione della zona di influenza con elementi modulari calpestabili (per i marciapiedi su alberate stradali) e permeabili all'acqua di pioggia;
- j) Il sistema adottato per convogliare le acque di pioggia dalle zone pavimentate verso le zone di influenza dei singoli alberi.
- k) L'indicazione precisa del complesso delle cure colturali post impianto che occorrerà prestare agli alberi, agli arbusti o ad altre tipologie di verde da impiantare

Art. 22 - Norme speciali per le nuove alberature stradali e per i parcheggi pubblici .

- 1- Nella progettazione e realizzazione di nuove alberature stradali, nei casi di nuova costruzione di strade, su strade già esistenti ma prive di alberature, o nei casi di rifacimenti integrali di vecchie alberature deperite , giunte al limite temporale di età, o non più idonee per motivi tecnici e/o di sicurezza pubblica, si dovranno osservare i seguenti requisiti:
 - a) In via preliminare deve essere possibile rispettare lo sviluppo delle aree di pertinenza dei singoli alberi, come previste dall'art.5 punto 3 , nonché le distanze legali dalle proprietà private previste dagli artt. 14 e 15 del presente regolamento. I casi pratici sono di seguito enucleati:
 - b) Strade prive di banchina marciapiede : nessuna alberatura;
 - c) Strade con marciapiede unilaterale di larghezza costante, inferiore a metri 1,80: nessuna alberatura, ma con possibilità di collocazione di arbusti e fioriture- non spinose-non aculeate-non allergeniche-non velenose- in vasi di ingombro tale da consentire il transito agevole ed in sicurezza di persone diversamente abili con dispositivi di locomozione assistita;
 - d) Strade con marciapiede unilaterale di larghezza non costante, ma con ampi tratti rettilinei di larghezza di almeno metri 2,00: Solo alberi di basso fusto e/o arbusti
 - e) Strade con marciapiede bilaterale di larghezza tra 2,00 e 2,50 metri : alberatura con specie di basso fusto , ma solo su uno dei due marciapiedi , dirottando, ove possibile , sull'altro l'allocazione sotterranea di servizi tecnologici;
 - f) Strade con marciapiede di larghezza tra 2,50 e 3,00 metri : alberi di medio fusto ;
 - g) Strade con marciapiede di larghezza tra 3 e 4 metri : alberi di alto fusto;
 - h) Strade con marciapiede o fronte interno con aiuole con verde orizzontale sviluppantesi per una larghezza da 4,50 metri in su : alberi di alto e/o altissimo fusto ;
 - i) Per le larghezze più grandi tra quelle indicate, è sempre possibile l'inserimento delle classi di grandezza inferiore.
 - j) Strade che presentano su ambo i lati della carreggiata un fronte di verde che si proietta da altri siti pubblici o dalle proprietà private e che già conferiscono una caratterizzazione a verde ornamentale e/o agricolo paesaggisticamente rilevante, in presenza di banchina marciapiede fino ad un massimo di metri 2,00 : nessuna alberatura, ma possibilità di inserimento di arbusti conformati a cespuglio isolato basso, o siepe continua bassa in aiuole pre-costituite.
- 2- Casi in cui non si costituirà mai un'alberatura :
 - 1°) quando per la copresenza di tralicci elettrici-telefonici-di segnalazione stradale, ecc., la larghezza utile del marciapiede viene ristretta al punto da non consentire il transito in sicurezza dei pedoni, ed in modo particolare delle persone diversamente abili, costringendoli a scendere sulla sede stradale. Salvo i casi in cui con intervento di razionalizzazione di detti apprestamenti tecnici, si possa ricondurre la strada ad uno dei casi previsti nelle lettere precedenti del comma 1.

2°) Quando il sottosuolo non abbia caratteristiche idonee a ricevere alberature per presenza di banchi rocciosi o manufatti edilizi continui, di cavedii, o per presenza di una eccessiva concentrazione e/o intersecazione di servizi tecnologici interrati che possono interferire negativamente con la messa a dimora ed il successivo attecchimento e successo vegetativo degli alberi;

3°) Quando l'alberatura occultasse in maniera importante, da luoghi pubblici a libera fruizione, una visuale panoramica o la visione prospettica verso un monumento o un luogo di rimembranza.

4°) Altri casi notevoli, ritenuti tali dalla P.A.

3- Esclusione e divieto in via generale dell'utilizzo di specie arboree e non, dalle alberature stradali :

- a) Alberi di specie che producono in abbondanza e per tempi prolungati drupe o semi di consistenza dura che cadendo al suolo possono provocare incidenti stradali per slittamento a cicli, motocicli e autoveicoli. Ad esempio : olivi, querce castagnaie, ecc. Esclusi i casi di strade interdette al traffico veicolare.
- b) Alberi o arbusti spinescenti o aculeati o seghettati che possono arrecare danni alle persone, in specie ai bambini ed alle persone con disabilità di qualsiasi tipo e specie. Rientrano tra queste le **specie del genere Cortaderia** (erba della pampa), la specie **Jucca elephantiphes e simili** (a foglie taglienti e sospetta di trasmettere potenzialmente germi del genere Fusarium spp. ,ad attività fortemente patogenetica per gli occhi). Nonché tutte le **specie del genere Agave** (tranne Agave attenuata), e le specie del genere **Opuntia** (fichi d'India).
- c) Alberi di specie spiccatamente allergeniche o irritanti o velenose e che hanno manifestato tale loro attitudine dannosa anche in contesti diversi dal Comune di Barano, con elevata probabilità e frequenza, come ad esempio : **Lagunaria pattersonii** (specie fortemente irritante ad effetto pruriginoso all'atto della deiscenza delle capsule fruttifere), tutte le specie del **genere Datura**. Escluse tutte le varietà della specie Nerium Oleander (oleandro) per le quali non ci sono evidenze conclamate e di pratica velenosità.
- d) Alberi che per la loro normale conformazione e portamento ed avendo l'obbligo di conservare il loro valore estetico, anche rispettando tutti i requisiti contemplati dal presente regolamento, impedirebbero la visione efficace della segnaletica stradale e degli altri dispositivi di regolazione del traffico veicolare e pedonale.
- e) Pino comune o da pinoli (*Pinus pinea* L.), ed altre specie del genere *Pinus*, *Araucaria bidwilli* e simili, che producono coni legnosi di grosse dimensioni e pesanti, che cadendo al suolo possono arrecare danni alle cose ed incidenti anche gravi ai pedoni; sollevare i manti stradali e compromettere la sicurezza del traffico veicolare; interferire e compromettere la integrità dei sottoservizi tecnologici (fognari, idrici, elettrici, telefonici, ecc). *Eucalyptus globulus* e specie affini (eucalipti) di grandissimo sviluppo ; *Celtis australis* (bagolaro, spaccasassi).

4- Altre esclusioni: E' escluso e vietato l'uso delle seguenti specie di alberi :

- a) *Pinus pinea* (pino comune e e simili) : nei parcheggi pubblici comunali; negli spazi liberi o di passaggio di scuole ed in tutti i luoghi con edifici pubblici, ad una distanza inferiore a metri quindici(15) dagli edifici stessi, dai luoghi di aggregazione, e dalle vie di collegamento . In tutti i casi, ad una distanza inferiore a metri dieci(10) da muri di sostegno di qualsiasi tipo e di altezza superiore a metri 2,50; a metri otto (8) da scarpate e ciglioni inerbiti che delimitano salti di quota superiori a metri tre (3).
- b) *Celtis australis*, *Eucalyptus globulus* e simili, *Araucaria excelsa* : Per tutti gli spazi esterni ad edifici pubblici e loro strade interne , piazzole e locali tecnologici : ad una distanza inferiore a metri dieci (10) dagli stessi ;

- c) E' escluso e vietato l'uso di alberi di specie sempreverdi su marciapiedi adiacenti fronti edificati commerciali e/o per civili abitazioni, quando la distanza da quelli degli alberi è inferiore a metri quattro , per prevenire situazioni di eccessivo ombreggiamento ed umidità ambientale nel periodo autunno-invernale.
- 5- Salvo i casi particolarmente gravi, per i quali la P.A. può decidere il loro abbattimento o la loro traslazione in altri siti idonei, quando tecnicamente possibile ed economicamente conveniente, le specie di cui ai punti 3 e 4 precedenti , già radicate nei siti di riferimento, si conservano in luogo fino al loro esaurimento naturale. Resta vietata la loro sostituzione in caso di disseccamento o deperimento naturale, ecc.
- 6- Per i siti con presenza di piante spinescenti o aculeate, riferite alle fattispecie di cui al punto 3/b precedente, particolarmente pericolose per la pubblica incolumità, la P.A. provvederà alla loro graduale eliminazione con specie aventi diverse ed idonee caratteristiche.

Art 23 - BOSCHI E PINETE DI PROPRIETA' COMUNALE

- 1- Il riferimento, in via principale, è alla Pineta in località Fiaiano, nella sua intera estensione, e fino al confine con il limitrofo Comune di Ischia. Pertanto, nel seguito, ci si riferisce a quel sito. Tuttavia le stesse norme si applicheranno ad altre parti del territorio comunale aventi caratteristiche anche diverse, ma assimilabili nella sostanza a quel biotopo.
- 2- L'A.C. protegge e tutela in tutte le sue parti la pineta di Fiaiano, quale elemento strutturale qualificante del suo paesaggio. Ne promuove la conservazione in purezza con le specie prevalenti *Pinus pinea* L. (Pino da pinoli) e *Pinus halepensis* (pino d'Aleppo) e ne asseconda la naturale evoluzione nel corso degli anni con interventi minimi , miranti anche all'instaurazione di uno stabile equilibrio tra alberi di pino , il sottobosco e le radure già in origine prive di soprassuolo coniferino ed a prevalente insediamento della cosiddetta macchia mediterranea.
- 3- La pineta di Fiaiano è aperta al pubblico nei limiti e secondo le regole dettate, anche in forma straordinaria, dall'A.C. per il tramite dell'Ufficio / Settore competente.
- 4- Protegge del pari la integrità e la conformazione delle emergenze geologiche rocciose che si rinvengono in tutta la sua estensione e frutto dell'ultima eruzione vulcanica storica dell'isola d'Ischia risalente al 1302 e denominata "Colata dell'Arso".
- 5- Individua, censisce e protegge in modo particolare le fumarole che si rinvengono sulla sua estensione e le stazioni endemiche di piante rare ed in particolare quelle a *Cyperus polistachius* (piccolo papiro delle fumarole);
- 6- **Gestione del soprassuolo , del sottobosco e delle radure a macchia mediterranea.**
La gestione è affidata esclusivamente al Comune di Barano (e sotto la supervisione del CFS) che la attua con proprie maestranze, oppure con aziende municipalizzate, o tramite il ricorso a ditte esterne mediante pubblici appalti. Il ricorso ad associazioni di volontariato onlus e no profit è consentito, nei limiti di responsabilità nascenti da apposite convenzioni, solo per operazioni di pulizia da rifiuti, o per modeste operazioni di governo e manutenzione della sentieristica interna e per la sorveglianza in continuo o in occasione di particolari eventi. Il ricorso a sponsor è ammesso, e valgono in generale le regole già indicate per le alberature stradali e altri siti urbani del verde pubblico comunale.
- 6.1- Interventi ammessi sul soprassuolo a pini :** a) Nessun intervento di potatura è ammesso, tranne la rimonda dal secco, da eseguirsi periodicamente e sempre che sia necessario; b) abbattimenti : si eseguono solo su alberi morti (anche eventualmente su soggetti diversi dai pini) e pericolosi per la incolumità del pubblico; per i soggetti posti al limite dei fronti stradali ordinari, o di abitazioni civili, valgono le regole stabilite per le alberature stradali, in particolare in caso di potenziale grave pericolo di crollo sulla carreggiata stradale e/o su abitazioni civili, quando non fosse possibile nessun rimedio alternativo, l'A.C. dispone l'abbattimento in via urgente.

6.2- Rimpiazzati , infoltimenti, diradamenti : gli alberi di pino abbattuti per cause diverse vengono sostituiti da giovani alberi della stessa specie. In ciò ricorrendo: **a)** a risorse economiche provenienti dal gettito di cui alle pratiche di abbattimento autorizzate, da parte di privati, ex art. del presente regolamento; **b)** alle sostituzioni di alberi abbattuti da privati debitamente autorizzati dall'A.C. con opzione in fase di ristoro ambientale alla messa a dimora in siti pubblici comunali; **c)** ad alberi forniti dalla regione Campania- STAPF NAPOLI, in adempimento delle norme della cosiddetta Legge degli Alberi (L. N° 10 /2013) ; **d)** ad eventuali donazioni di privati, enti od associazioni , o sponsor; **e)** Le nascite spontanee di semenzali di pino , devono essere individuate e curate adeguatamente per promuoverne lo sviluppo e l'affermazione come soggetti adulti; **f)** Non sono consentiti diradamenti sulle parti di pineta matura non diradate a suo tempo nel passato, quantunque le distanze tra gli alberi siano troppo esigue. Si possono invece eseguire diradamenti programmati sulle zone di pineta rinfoltite mediante rimpiazzati artificiali o nascite spontanee di semenzali. Il diradamento va concordato con il CFS ed eseguito secondo le regole della buona pratica forestale e silvicola.

6.3- Interventi sul sottobosco: sono consentiti solo tagli minimi lungo la viabilità interna per renderla praticabile ai visitatori. E' sempre consentito il taglio del secco ed il taglio delle specie infestanti (ailanti) , vitalbe, rovi, o specie alloctone non desiderabili. Gli interventi si eseguono nel periodo da fine settembre a metà marzo.

6.4- interventi sulle radure a macchia mediterranea : Sono consentiti tagli minimi funzionali all'isolamento di formazioni cespugliose delimitate da sentieri abbandonati e non più percorribili, in modo da consentire all'ecosistema nella sua totalità, la sua piena espressione biologica ed ecologica. E' sempre consentito il taglio del secco e quello della vegetazione ridondante che ingombra lo spazio strettamente necessario al passaggio dei visitatori. Epoca dei tagli identica a quella del sottobosco.

7- Raccolta di legna, foraggi, terriccio, aghi e foglie secchi, muschio, radici di robbia,cerca e raccolta di funghi , prelievo di sassi e massi dal suolo.

- a) E' consentito a chiunque raccogliere manualmente legna secca e pigne cadute naturalmente al suolo dagli alberi. L'eventuale trasporto interno agevolato è consentito solo mediante l'uso di carriole non motorizzate portate a mano. Non è consentito, quindi vietato, tagliare alberi secchi, ancora in piedi od anche caduti al suolo, con uso di motoseghe, tranne i casi autorizzati dall'A.C. e con una sottoscrizione a norma di legge di assunzione di responsabilità, anche nei confronti di terzi, per eventuali danni e/o sinistri.
- b) Non è consentita la raccolta di frasche del sottobosco per alimentazione di animali domestici in allevamento , tranne modesti quantitativi di foraggi tipici di graminacee perenni ascrivibili alla specie *Cynodon dactylon* , secondo gli usi e le consuetudini locali, e denominati popolarmente *palieri*.
- c) E' vietata la raccolta di aghi e foglie secche, nonché di stame e terricci dal suolo e dal sottosuolo;
- d) E' vietata la raccolta di muschio e di fronde verdi a scopo ornamentale, sia dal suolo nudo che dalle rocce;
- e) E' vietato scavare nel suolo alla ricerca di radici di robbia (*Rubia tinctoria* L.) nel periodo pre-pasquale;
- f) La ricerca e la raccolta di funghi è consentita solo ai cercatori debitamente autorizzati dalla Regione Campania, muniti di regolare tesserino identificativo, nei tempi e con le limitazioni di legge.
- g) E' assolutamente vietato asportare e portare via dalla pineta sassi , pietre e massi dal suolo o dalle *parracine* (muri a secco) di delimitazione, come pure di demolire e sezionare quelli più grandi, ed anche semplicemente spostarli dalla loro collocazione

naturale, per scopi diversi da ritenersi sempre e comunque illeciti. E' consentito il prelievo di piccoli campioni sciolti di roccia, di volume unitario non superiore a circa 15 cc. ed in numero non superiore a 10, a scopo di studio e/o collezionismo. Altri prelievi più cospicui o effettuati mediante modeste demolizioni, sempre a scopo di studio e sperimentazione in campo fisico-geologico, dovranno essere autorizzati preventivamente dall'A.C.

8 - Concessione della pineta per allestimento di strutture fisse ginnico-sportive e di abilità.

8.1- L'A.C. può concedere in uso, mediante apposite convenzioni, porzioni limitate e ben individuate della pineta, ad imprese aventi fini di lucro, od anche A.S.D.(Attività Sportiva Dilettantistica), per l'impianto di strutture fisse ginnico sportive e di abilità, quantunque non permanenti ed in ogni caso rimovibili, dietro pagamento di congruo canone a favore del Comune di Barano, applicando, nella individuazione della ditta concessionaria, i criteri della evidenza pubblica.

8.2 – Per attività ginnico sportive e di abilità si intendono le seguenti : Forrest park e simili (dedali ed arrampicate tra e su alberi) , Geo –park e simili (dedali e arrampicate su rocce e pendii) , labirinti, ecc.

8.3 – Tali attività saranno consentite solo a condizione che possano essere assicurate e garantite la salute e le condizioni vegetative ottimali degli alberi e degli arbusti, nonché la integrità del contesto generale della pineta. In particolare per le attività di Forrest-park, non si potranno apporre sugli alberi apprestamenti che ne danneggino anche parzialmente la zona di pertinenza di suolo di ogni singolo albero, la corteccia del tronco, e le ramificazioni. Inoltre settimanalmente, durante l'esercizio, deve essere garantito un riposo mediante sospensione delle attività di almeno 36 ore consecutive. In caso di segni evidenti di sofferenza di uno o più alberi, le attrezzature e gli apprestamenti dovranno essere rimossi dagli stessi. In caso di morte di uno o più alberi per inosservanza delle misure di prevenzione dettate, al titolare dell'impresa concessionaria verrà comminata la sanzione prevista per illecito abbattimento di alberi.

8.4- al termine di ogni periodo d'uso delle attrezzature gli apprestamenti, sia su alberi che in altri contesti, dovranno essere rimossi a cura e spese del concessionario e, in contraddittorio con l'Ufficio /Settore competente del Comune di Barano, devono obbligatoriamente essere valutate le condizioni generali e particolari dell'area assegnata. In caso di alterazioni o danni, il titolare ne risponderà con il pagamento della relativa sanzione, e/o mediante riduzione in pristino delle parti danneggiate.

9 - Uso della pineta per attività sportive amatoriali individuali, ed attività diverse.

9.1- E' consentito l'uso gratuito della pineta per attività sportive amatoriali, individuali o anche di gruppo, estemporanee e non agonistiche, di tipo podistico e quindi di movimento, o anche statiche (a postazione fissa) sempre che non comportino un disagio sensibile per i normali visitatori e fruitori, in specie bambini ed anziani. L'A.C. con proprie deliberazioni autonome potrà proporre una disciplina autonoma di tali attività. Potrà in ogni caso sospendere o interdire tali attività nelle occasioni o nelle circostanze che riterrà opportune per salvaguardare la integrità parziale o totale della intera pineta.

9.2 – Sono vietate le attività sportive di tipo ciclistico o motociclistico di qualsiasi tipo nella pineta. Cicli e motocicli non potranno in nessun caso essere introdotti nella pineta, ma sostare negli appositi spazi allestiti al di fuori di essa. Sono esclusi da tale divieto i piccoli cicli per bambini di età fino ad otto anni, a condizione che gli stessi siano condotti costantemente sotto la sorveglianza dei genitori o di altri adulti cui sono affidati. Le violazioni saranno sanzionate a mente del presente regolamento.

9.3 - E vietato il gioco del calcio ed altri giochi con palla, di tipo para-agonistico amatoriale, all'interno della pineta: Sono esclusi da tale divieto i giochi con palla di bambini fino ad otto anni di età, singoli o in piccoli gruppi, sorvegliati da uno o più genitori o da un responsabile riconoscibile.

9.4 – Sono consentiti i giochi denominati *caccia al tesoro*, quando non comportino occultamento di oggetti o sostanze pericolose per i visitatori. Sono sempre ed in ogni caso vietate tutte le attività di gioco definite pericolose che comportino arrampicate su alberi, scalate di massi, o pendii.

9.5 - E vietato sempre ed in ogni caso :

- Accendere fuochi e/o barbecue (per questi ultimi, tranne nei punti attrezzati allo scopo dall'A.C., e nel rispetto della relativa regolamentazione esposta con pubblici cartelli) ;
- Usare e far esplodere giochi pirotecnici ;
- Usare sostanze chimiche di qualsiasi tipo e genere;
- Eseguire cambi d'olio o riparazioni di attrezzature meccaniche ;
- Introdurre e parcheggiare anche per periodi di tempo brevi autoveicoli o imbarcazioni ;
- Sversare rifiuti di ogni tipo, calcinacci e materiali di risulta ;
- Produrre schiamazzi e rumori molesti che disturbano la fauna selvatica ed i visitatori;
- Cacciare uccelli ed animali selvatici, raccogliere nidi e uova di volatili;
- Disporre trappole e tagliole a scopo di cattura di animali;
- Introdurre cani senza guinzaglio, tranne le zone recintate eventualmente predisposte allo scopo;
- Introdurre ed abbandonare animali domestici o selvatici estranei al contesto naturalistico;
- Introdurre e piantare o seminare piante che possono danneggiare l'equilibrio floristico della pineta;
- Introdurre insetti o germi patogeni che potenzialmente possono arrecare danni ai pini ed alle altre piante dell'area.
- Molestare i visitatori o esibirsi in atti contrari alla morale pubblica;
- Occultarsi e provocare spaventi o procurare scandalo agli altri visitatori/fruitori.

10 - Collocazione di chioschi per attività di pubblico ristoro o altre attività Commerciali.

10.1 - L'A.C., tramite l'Ufficio /Settore competente, e attenendosi al Regolamento di Commercio ed alle leggi in materia di Igiene e Sanità, può concedere piccoli spazi all'interno o al limite della pineta pubblica, a cittadini che intendano allestire chioschi per la vendita al pubblico di bibite e generi di ristoro, o per altre piccole attività commerciali.

10.2 – La concessione avviene mediante procedura di evidenza pubblica e mediante stipula di convenzione pubblico-privato, dietro il pagamento annuale degli oneri per uso del suolo pubblico e di quelli accessori.

10.3 – Le convenzioni non potranno avere durata superiore ad anni cinque.

10.4 – I chioschi per l'esercizio delle attività di cui sopra dovranno avere dimensioni e caratteristiche costruttive in linea con le previsioni del Regolamento Edilizio vigente per il comune di Barano, e in ogni caso essere oggetto di una specifica progettazione da proporre preventivamente ad approvazione da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale. L'iter procedurale è da individuare nelle fattispecie previste dal regolamento edilizio.

10.5 – Nella individuazione dell'area ove collocare i chioschi, si dovrà escludere l'area di pertinenza di uno o più alberi della pineta. Parimenti nel montaggio e/o smontaggio degli stessi e di eventuali parti accessorie, non dovrà essere procurato nessun danno alle piante né modifiche permanenti dello stato dei luoghi.

Art 24 - VERDE ANNESSO A SORGENTI E CORSI D'ACQUA PUBBLICI

- 1- La tutela e la salvaguardia delle sorgenti e dei corsi d'acqua pubblici, degli alvei di naturale deflusso delle acque piovane, delle opere di ingegneria idraulica quali briglie, muri di contenimento , anche a secco , frutto di interventi anche storici realizzati allo scopo di protezione del territorio da alluvioni e da movimenti franosi e destabilizzanti del suolo, sono da riferire sempre ed in ogni caso alle leggi generali e speciali dello Stato e delle istituzioni di livello superiore , ed il Comune di Barano si fa carico della loro osservanza da parte della cittadinanza.
- 2- L. A.C. , ritenendolo opportuno, potrà sviluppare una propria regolamentazione specifica in materia, di più agevole applicazione sul territorio di Barano;
- 3- Nell'ambito del presente regolamento, l'A.C. pone sotto la propria tutela le alberature di pioppo che ancora residuano dagli impianti all'epoca realizzati dopo l'alluvione che colpì l'isola d'Ischia nel 1910. Allo scopo applica le norme generali e particolari del presente regolamento e, in via accessoria, individua gli alberi di pioppo sopramenzionati e li censisce nell'elenco degli *alberi monumentali* presenti sul territorio comunale, ai sensi e per gli effetti della legge N° 10 /2013 .
- 4- La tutela è estesa alle zone umide circostanti le sorgenti di Nitrodi , Olmitello e Buceto, per le quali al fine di salvaguardare l'equilibrio ecologico, la flora e la fauna endemiche insediate, attiva appropriati piani di sorveglianza, anche mediante il ricorso ad associazioni di volontariato nazionale e/o locale.
- 5- Nei siti di ubicazione delle sorgenti, lungo il corso dei relativi alvei e fino alle foci , e sulle zone laterali dei rivi dove avviene il normale sviluppo di vegetazione assimilabile a quella lacustre, e comunque nelle *aree e fasce di suolo* individuate dall'A.C. come *di rispetto*, vigono i seguenti divieti, :
 - Sversamento di terreno e di qualsiasi altro materiale, con particolare riferimento a rifiuti di qualsiasi genere e specie;
 - Alterazione piano altimetrica delle prode ,dei ciglioni inerbiti e di muri a secco che delimitano e separano le proprietà private dall'alveo e delle relative fasce di rispetto.
 - Deviazione del normale corso dell'acqua o suo ostacolo con opere anche provvisorie;

- Prelievo di acqua per uso irriguo delle colture con uso di pompe motorizzate, se non debitamente autorizzato dall'A.C. e se non previsto da specifiche norme regolamentari;
 - Prelievo di sabbia e terra dall'alveo e dalle sponde;
 - Uso nelle prossimità di sorgenti ed alvei, e nelle relative fasce di rispetto, di sostanze chimiche pericolose, vernici, oli combustibili e simili, erbicidi di qualsiasi tipo e composizione, come pure di sostanze organiche liquide o solide provenienti da effluenti zootecnici, da impianti di lavorazione di conserve alimentari, ecc.
 - Taglio della vegetazione spontanea ;
 - Disturbo della fauna stanziale e di quella di passo, specialmente nei periodi di riproduzione;
 - Caccia e cattura di animali in genere, con qualsiasi mezzo realizzata;
 - Introduzione di animali, specie ittiche e piante, estranee al contesto naturalistico del luogo che possono rappresentare una minaccia per l'equilibrio ecologico della sorgente o del corso d'acqua.
- 6- E' invece sempre ed in ogni caso consentito, per ogni cittadino :
- Segnalare all'A.C. ogni caso e tipologia di alterazione- anche di tipo naturale- e/o abuso da parte di terzi che interessa la integrità e l'equilibrio naturale delle sorgenti, degli alvei e rivi, nonché delle relative aree di rispetto.
 - Rimuovere rifiuti, tipo oggetti di plastica, suppellettili, ecc., che casualmente fossero caduti negli alvei, quelli incastrati nella vegetazione, ecc., smaltendoli poi secondo le regole in uso nel Comune di Barano per la raccolta differenziata, o depositandola in punti sicuri in cui possano essere prelevati dal servizio comunale RSU, sempre che queste attività non costituiscano un rischio ed un pericolo gravi per le persone che le attuano.
 - Rimuovere ostacoli di modeste dimensioni, quali piccoli tronchi e rami caduti di traverso e che impediscono il normale e regolare deflusso delle acque.
 - Il prelievo manuale estemporaneo ed intermittente di modesti quantitativi di acqua, con l'esclusione tassativa di uso di pompe elettriche o motorizzate, ad uso irriguo dell'agricoltura amatoriale.
 -

Art. 25 – Specie invadenti, infestanti, che rappresentano una potenziale minaccia per I biomi naturali.

- 1- Fatti salvi i casi di cui al punto comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento, è ritenuta invadente ed infestante la specie *Ailanthus altissima*, *swingle* (e/o *A. glandulosa*), per cui in tutti i siti pubblici, comunali o non, tale specie va tenuta sotto controllo ed ove possibile eliminata mediante estirpazione.
- 2- Nelle proprietà private è sempre possibile la soppressione – in qualsiasi modo lecito realizzata – della specie di cui al punto precedente.
- 3- A tale proposito, quando la proliferazione incontrollata di tale specie rappresenti una minaccia per un biotopo naturale con specie autoctone stabili a livello climax, sia in ambito pubblico che non, o quando tale proliferazione si accompagni all'abbandono di un terreno agricolo o avente qualsiasi altra destinazione urbanistica, con sviluppo di intrichi di rovi ed altre piante opportuniste ed infestanti, e accumulo in varia misura di rifiuti, palesandosi

anche un rischio di incendio e pericolo igienico-sanitario per la potenziale proliferazione di insetti ed animali di interesse sanitario, l' A.C. tramite Ordinanza Sindacale ad horas , intima al proprietario o al conduttore legittimo o di fatto, o chiunque detenga il bene in uso, ad eseguire la pulizia integrale dell'area. Rispettando gli alberi e gli arbusti protetti a mente del presente regolamento e, ove trattasi di terreno agricolo, di ripristinare l'attività di coltivazione. In sub-ordine, di eseguire almeno tre sfalci annuali della vegetazione infestante, preservando in ogni caso le specie protette e ponendo in costante controllo i ricacci di ailanto.

- 4- Le norme di cui ai punti precedenti si applicano, ricorrendone i presupposti, per qualsiasi altra specie arborea, arbustiva od erbacea, che in prosieguo di tempo, dovesse assumere caratteristiche di sviluppo, diffusione e minaccia assimilabili alle specie del genere *Ailanthus*.

TITOLO V

Riferimenti normativi

Art. 26 – La proposta di regolamento del verde urbano pubblico e privato del Comune di Barano, nella articolazione proposta nei titoli precedenti, trova il suo fondamento nei seguenti riferimenti normativi:

- 1) D.M. 20.5.1926 – (G.U. del 16.6.1926), art. 2;
- 2) L. 29.6.1930 N° 1947, art. 1 , nonché l'art. 82 del D.P.R. 24.7.1977. n. 16;
- 3) L. 8.8.1985 n. 431, nonché le LL.RR. n. 54 del 29.5.1980 , n. 65 del 1.9.81, e n. 13 del 28.2.1987;
- 4) Il Piano Territoriale Paesistico dell'isola d'Ischia;
- 5) Il Regolamento edilizio del comune di Barano ;
- 6) Visto il Regolamento Comunale di Estetica Cittadina (verificare esatta dizione e sussistenza);
- 7) Legge 8.6.1990 n. 42;
- 8) Legge n. 113 del 29 gennaio 1992;
- 9) Legge n. 449 del del 27 dicembre 1997;
- 10) Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 (G.U n.27 del 1/2/2013) dettante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;
- 11) Legge N° 57 del 5 marzo 2001 e del DLG n. 228 del 18 maggio 2001 (C.d Legge di Orientamento e Modernizzazione del Settore Agricolo, e sue successive mm. ii),
- 12) Codice Civile, artt. 892, 893 e segg. ;
- 13) CONSIDERATO inoltre che il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, N° 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
- 14) Tutte le normative nazionali , regionali e comunitarie che condividono i principi generali ew particolari del presente Regolamento, in ordine alla protezione della natura ed alla salvaguardia degli ecosistemi naturali ed alla promozione del paesaggio come bene primario per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità locali.
- 15) Le leggi ed i regolamenti U.E., come trasfusi in leggi statali e regionali, istitutivi della Rete Natura 2000 , con la individuazione dei siti S.I.C. (Siti Naturalistici di importanza Comunitaria)

Art. 27 – Ai fini generali dell’efficacia normativa del presente regolamento del verde urbano del Comune di Barano, le norme in esso contenute sono prevalenti ,nella loro forma più restrittiva, su altre disposizioni contenute in normative, nazionali, regionali o comunitarie, e ad esse pertanto vanno ricondotte nella loro applicazione riguardante il territorio comunale.

Fine

ALLEGATO 0.0.

QUADRO DELLE SANZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ACCESSORI

VIOLAZIONE	Riferimento art. Reg.to	Sanzione (€)	Altro provvedimento
Danneggiamenti alle piante protette .	Art. 7, punto 2, lettere da a) ad h)	200,00 - 600,00, per ognuna delle violazioni, se più di una.	Ristoro ambientale /denuncia all'A.G. per i casi più gravi .
Apprestamenti non regolamentari nelle aree di pertinenza degli alberi	Art. 7 ,punto 2, tutte le fattispecie di violazione	50,00 – 150, per ognuna delle violazioni, se più di una.	Ripristino delle condizioni di previste dal Regolamento;
Mancata protezione delle piante in aree di cantiere	Art. 8, punto 1	200,00 -600,00	Stima e recupero del danno ambientale / denuncia all'A.G. per i casi più gravi.
Eliminazione o spostamento non autorizzata di alberi e arbusti in aree di intervento	Art. 8, punto 3	500,00 a 1000,00	Stima e recupero del danno ambientale/semprè ed in ogni caso denuncia all'A.G.
Eliminazione di alberi o arbusti in aree di cantiere, autorizzata, ma eseguita in epoca posteriore all'inizio dei lavori e senza la prescritta comunicazione da parte del direttore ll. all'UTC	Art. 8 punto , 5	200,00-600,00	=====
Altre violazioni	Art. 8, punto 6, tutte le fattispecie raggruppate nei corsivi dal 1 all' 8.	200,00 -600,00, per ognuna delle violazioni, se più di una.	
Potature eseguite in dispregio delle tecniche codificate nel regolamento e/o in epoche diverse da quelle codificate per ognuna delle tipologie di alberi (latifoglie, conifere, ecc), compresa la perdita della chioma unica per gruppi che la possedevano , e che quindi si considerano come danneggiamenti	Art. 9, punti da 1 a 6 compreso.	200,00 - 600,00, per ognuna delle violazioni, se più di una, e se le violazioni sono estese a tipologie di piante diverse.	Nei casi più gravi: Valutazione e recupero monetario del danno ambientale / denuncia all'A.G.
Mancata potatura di siepi e rampicanti ed alberi in proprietà private che	Art .9, punto 7;	da 50,00 a 200,00	Nei casi più gravi, esecuzione coattiva in danno e denuncia all'A.G.

aggettano su siti pubblici , con superamento dei limiti di tolleranza			
Potatura di palmizi in epoche diverse da quelle codificate nel regolamento : è considerata danneggiamento lieve.	Art. 9, punto 9	150 -200,00, per ogni soggetto potato;	
Taglio abusivo di plichi fogliari da palmizi del genere Phoenix, nel periodo pre-pasquale. È considerato danneggiamento grave	Art9, punto 10	600,00	Nei casi più gravi, con morte del palmizio a seguito di mutilazioni gravi o infezioni esiziali: Stima e recupero del danno ambientale, denuncia all'A.G.
Potatura di alberi appartenenti a specie protette, senza la preventiva comunicazione all'UTC ed il relativo assenso, o silenzio assenso perfezionato entro 15 gg. dalla comunicazione	Art. 9, punto 10	100,00 -200,00 , per ogni albero, se la potatura è eseguita in epoca diversa da quella consentita.	Nei casi più gravi, valutazione del danno , imposizione e recupero del danno ambientale / denuncia all'A.G.
Mancato diserbo di muri, cigli, inerbiti , strade p , ecc., che da proprietà private interfacciano con siti pubblici	Art. 10, punti 6,7	150,00 - 800,00, in dipendenza della gravità del disagio creato e della lunghezza del fronte non diserbato	Nei casi più gravi ,e dopo almeno un invito interlocutorio senza risultato, esecuzione coattiva in danno/ con possibilità di denuncia all'A.G.
Introduzione illecita di materiale vegetale estraneo al territorio, potenziale portatore di malattie per piante protette e non protette del Comune.	Art. 11, punto 2	500,00 – 5.000,00, in dipendenza della gravità dell'organismo dannoso introdotto	Denuncia all'A.G. ed applicazione delle normative più severe previste dall'ordinamento giuridico nazionale, regionale e comunitario, comprese le normative in materia di lotta obbligatoria e quarantena.
Mancata segnalazione da parte del proprietario di uno o più alberi di specie protetta, di deperimento vegetativo , malattie, ecc.	Art. 11, punto 3	da 100,00 a 200,00	Nei casi più gravi, denuncia all'A.G.
Mancato abbattimento di albero avvizzito e/o gravemente ammalato nei tempi prescritti dall'A.C.	Art. 11, punto 4	150,00 - 800,00, per ogni albero avvizzito o ammalato grav.te	Nei casi più gravi: Valutazione e recupero monetario del danno ambientale / denuncia all'A.G., esecuzione in danno dell'abbattimento.

Illecito abbattimento di specie protette dal Regolamento. Ovvero, abbattimento senza preventiva autorizzazione.	Art. 12, punto 2	500,00 a 1000,00	Stima e recupero del danno ambientale/semprè ed in ogni caso denuncia all'A.G.
Abbattimento eseguito dopo la data di scadenza dell'autorizzazione	Art. 12, punto 8;	100,00- 600 ;	La sanzione più elevata nel caso lo slittamento sia superiore a mesi tre.
Abbattimento eseguito senza la preventiva comunicazione all'UTC della data e della ditta esecutrice	Art. 12, punto 9	150,00 - 800,00;	denuncia all'A.G. per la mancata comunicazione della ditta esecutrice;
Violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, impiego di ditta non dotata delle necessarie autorizzazioni amministrative, personale non dotato di copertura assicurativa e/o previdenziale	Art. 12, punto 9	=====	Denuncia alle autorità competenti (INAIL, INPS, ecc);
Illecito abbattimento di uno o più alberi di specie protetta, basata su false dichiarazioni o palese forzatura del concetto di danno e/o pericolo gravissimo ed imminente	Art. 12, punto 10, sub "b"	500,00 a 1000,00	Stima e recupero del danno ambientale/semprè ed in ogni caso denuncia all'A.G.
Distanza non legale di piante da siti pubblici, in violazione dell'art. 14	Art. 16, punto 2	100,00 – 200,00	Intimazione all'estirpazione o ripristino distanza legale.
Piante spinose o aculeate messe a dimora in proprietà private lungo i confini con siti pubblici a distanza inferiore a quella regolamentare	Art. 16, punto 3	300,00 -600,00	Intimazione all'estirpazione o ripristino distanza legale.
Violazione dei divieti imposti ai privati nella fruizione della pineta di Fiaiano ed altri boschi di proprietà comunale	Art. 27, punto 7, lettere dalla a) alla g) inclusa	100,00-200,00	Nei casi più gravi, denuncia all'A.G.

Violazione dei divieti per giochi di determinate tipologie e modalità, in pineta e altri boschi o siti pubblici	Art. 27, punti 9.2, 9.3, 9.4	50,00 – 75,00	Ammonizione dei responsabili e, nei casi più gravi , denuncia all'A.G.
Violazione dei divieti per attività pericolose nell'ambito della pineta di Fiaiano ed altri boschi e siti pubblici	Art. 27, punto 9.5 (per tutte le fattispecie elencate)	500,00 a 3000,00	Nei casi più gravi si farà riferimento alle normative nazionali e/o regionali più restrittive, con denuncia all'A.G.
Danneggiamenti a piante nel corso di montaggio o smontaggio di chioschi autorizzati nella pineta pubblica o in altri siti pubblici comunali	Art. 23 , punto 10.5	200,00 – 600,00	Ristoro ambientale /denuncia all'A.G. per i casi più gravi .
Alterazione dello stato dei luoghi in corso di montaggio o smontaggio di chioschi autorizzati nella pineta pubblica o in altri siti pubblici comunali	Art. 23 , punto 10.5	300,00 -800,00	Revoca dell'autorizzazione comunale, e sospensione ad horas della convenzione. Ripristino dello stato dei luoghi e, nei casi più gravi denuncia all' A.G.
Violazione dei divieti imposti per la salvaguardia delle sorgenti e delle zone umide	Art. 24 , punto 5 (tutte le fattispecie di divieto elencate)	500,00 a 3000,00	Nei casi più gravi si farà riferimento alle normative nazionali e/o regionali più restrittive, con denuncia all'A.G.
Altre da individuare in corso di revisione e scopo di aggiornamento del regolamento			

ALLEGATO 0.1
(art. 5, punto 2)

ELENCO DEGLI ALBERI DI PRIMA GRANDEZZA o ALTISSIMO FUSTO

- 1) *Pinus pinea* L. (pino da pinoli o domestico);
 - 2) *Pinus Halepensis* L. (Pino D'Aleppo) ;
 - 3) Tutte le specie del genere *pinus* e loro ibridi, a portamento fastigiato, colonnare svettante, escluse le specie nane dello stesso genere *Pinus*, tipo *P. Mugo*.
 - 4) *Cedrus atlantica*, *C. deodara*, *C. libani* (Cedri).
 - 5) *Chamaecyparis lawsoniana* e tutte le altre specie dello stesso genere;
 - 6) *Cryptomeria japonica* (cedro o cipresso del Giappone);
 - 7) *Cupressus sempervirens* (cipresso nero);
 - 8) *Cupressocyparis x Leilandii* (cipresso di Leyland) e altri ibridi simili;
 - 9) *Eucaliptus globulus*, e specie consimili (eucalipti);
 - 10) *Celtis australis* (bagolaro, spacca sassi) e tutte le altre specie del genere *Celtis*;
 - 11) *Liquidambar styraciflua* (liquidambar) e specie affini;
 - 12) *Liriodendron tulipifera* (liriodendro, albero dei tulipani);
 - 13) *Magnolia grandiflora*;
 - 14) *Ailanthus altissima* e/o *glandulosa* (ailanti)
 - 15) *Araucaria excelsa* (araucaria);
 - 16) *Populus nigra* e tutte le specie del genere *Populus* (Pioppi) ;
 - 17) *Aesculus Hippocastanum* (ippocastano) e tutte le altre specie dello stesso genere ;
 - 18) *Alnus glutinosa* (ontano comune o nero);
 - 19) *Acer platanoides* (Acero riccio, platanoides),
 - 20) *Acer pseudoplatanus* (acero fico, acero sicomoro);
 - 21) *Acer saccharum* (acero zuccherino);
 - 22) *Ostrya carpinifolia* (carpino nero);
 - 23) *Juglans regia* (noce comune) ;
 - 24) *Juglans nigra* (noce americano);
 - 25) *Castanea sativa* (castagno comune) ;
 - 26) *Ginkgo biloba* (ginchio, albero capelvenere);
 - 27) *Casuarina filao* (casuarina);
 - 28) *Phoenix canariensis* e *P. dactylifera* (palme);
 - 29) *Quercus ilex* (leccio);
 - 30) *Quercus pubescens* e simili del gruppo *robur* (querce roverelle);
 - 31) *Robinia pseudoacacia* (robinia);
 - 32) *Wascingtonia robusta* ed altre specie del genere *W.*
 - 33) *Ulmus americana* , *Ulmus glabra* e altre specie simili
-

ALLEGATO 0.2
(art. 5, punto 2)

ELENCO DEGLI ALBERI DI SECONDA GRANDEZZA o ALTO FUSTO

- 1) *Alnus cordata* (Ontano napoletano,);
- 2) *Acer davidii* (acero di padre David);
- 3) *Acer griseu* (acero grigio);
- 4) *Acer negundo* (acero americano) ;
- 5) *Acer nigrum* (acero nero);
- 6) *Acer sempervirens*;
- 7) *Betula populifolia* (betulla grigia) ;
- 8) *Catalpa bignonioides* (catalpa);
- 9) *Ceratonia siliqua* (carrubo);
- 10) *Dyospiros lotus* (loto o kako);
- 11) *Fraxinus ornus* (orniello);
- 12) *Paulonia tomentosa* (paulonia);
- 13) *Laurus nobilis* (alloro) ;
- 14) *Picea excelsa* (albero di Natale);
- 15) *Prunus avium* (ciliegio selvatico e ciliegi domestici coltivati)
- 16) *Salix alba* ed altre specie del genere *Salix* (salici);
- 17) *Sorbus aucuparia* (sorbo degli uccellatori);
- 18) Sorbo domestico (sorbo coltivato);
- 19) *Taxus baccata* (tasso);
- 20) *Sterculia* (=Brachichiton) (sterculie di tutte le specie e varietà);
- 21) *Thuia occidentalis* e *Thuia occidentalis* (tuie);
- 22) *Tilia cordata* e *Tilia americana* (tigli):

.....

ALLEGATO 0.3
(art. 5, punto 2)

ELENCO DEGLI ALBERI DI TERZA GRANDEZZA o MEDIO FUSTO

- 1) *Acacia dealbata* (acacia profumata , mimosa);
- 2) *Acacia saligna* (saligna, caciai delle dune litoranee);
- 3) *Acer campestre* (acero dei campi, testuccio);
- 4) *Acer carpinifolium* (acero a foglie di carpino), ed altri aceri minori di altezza massima di 9-10 metri a maturità (secondo letteratura botanica) ;
- 5) *Malus communis* (melo coltivato) ma solo semenzali o quando non innestati su portainnestri nanizzanti;
- 6) *Morus alba* (gelos bianco) e *Morus nigra* (gelso nero);
- 7) *Olea europaea* (olivo) ;
- 8) *Pyrus communis* da semenzale o innestato su semenzale (pero coltivato) esclusi i peri innestati su cotogno o altri portainnesti nanizzanti;
- 9) *Sorbus sargentiana* (sorbo di Sargent) ;
- 10) *Ulmus campestris* (olmo campestre) ;

.....

ALLEGATO 0.4
(art. 5, punto 2)

ELENCO DEGLI ALBERI DI QUARTA GRANDEZZA o BASSO FUSTO

- 1) Alberi da frutto del genere *Prunus* (peschi, albicocchi, pruni e susini e simili);
- 2) Alberi da frutto del genere *Pyrus* e *Malus* (peri e meli , quando non da semenzali che sono ricompresi nelle categorie precedenti).
- 3) Agrumi in genere (aranci, limoni, manderini, pompelmi, , ecc.) ;
- 4) *Albizia julibrissin* (acacia di Costantinopoli);
- 5) *Crataegus azarolus* (azzeruolo, o lazzeruolo) e altre specie dello stesso genere *Cydonia*; *oblonga* (cotogno) ;
- 6) *Arbutus unedo* (corbezzolo) ;
- 7) *Brussonetia papyrifera* (gelso da carta) ;
- 8) *Cercis siliquastrum* (albero di Giuda) ;
- 9) *Chamaerops humilis* (palma nana) ;
- 10) *Corylus avellana* (nocciolo) ;
- 11) *Crataegus monogyna* (biancospino);
- 12) *Eriobotrya japonica* (nespolo del Giappone) :
- 13) *Ficus carica* (fico comune , fico coltivato);
- 14) *Laburnum nigrum* e simili (laburni, maggiociondoli) !
- 15) *Ligustrum vulgare* , *L. lucidum* e ibridi vari del genere *Ligustrum* ;
- 16) *Magnolia cordata* , *M. denudata*, *M. virginiana*, *M. soulangeana* e altre magnolie caducifolie ;
- 17) *Malus* spp. Riferibili a *M. fiorentina*, *M. sylvestris* e simili, di piccola taglia ;
- 18) *Nerium oleander* (nerio, oleandro) ;
- 19) *Opuntia ficus-indica* (fico d'India) ;
- 20) *Pistacia lentiscus* (lentisco);
- 21) *Pittosporum tobira* (pittosporo) ;
- 22) *Prunus laurocerasus* (lauroceraso) ;
- 23) *Punica granatum* (melograno);
- 24) *Mespilus germanica* (nespolo selvatico o europeo) ;
- 25) *Salix icinali* (salice giallo o rosso da vimini, vimine, dialettale :culele o cutele) ;
- 26) *Sambucus nigra* (sambuco) ;
- 27) *Syringa vulgaris* (lillà, serenella);
- 28) *Ziziphus sativa* (giuggiolo) ;

Fine

ALLEGATO 0.5
(art. 5, punto 1)

ELENCO DELLE SPECIE DA SIEPE

C.1) SIEPI BASSE

- 1) *Berberis* spp in varietà
- 2) *Buxus microphylla* ,e *B. empervirens* in varietà (bossi);
- 3) *Escallonia* , tutte le varietà
- 4) *Chamacyparis* nelle varietà nane , tipo *lawsoniana* *Pygmaea argentea*, e simili.
- 5) *Evonimus alatus* , *japonicum*, e comunque le forme nane;
- 6) *Lantana camara* ;
- 7) *Nandina domestica*
- 8) *Osmanthus armatus* e *O. delavayi*.
- 9) *Cotoneaster* spp;
- 10) *Hebe* o *Veronica* tutte le specie e varietà
- 11) *Lippia citriodora*
- 12) *Myrtus tarentina* e *M. microphylla* ;
- 13) *Nerium oleander nano*;
- 14) *Pittosporum tobira nana*;
- 15) *Punica granatum nano* o *nanissimo*;
- 16) *Rosa* nelle varietà riflorenti non rampicanti;
- 17) *Lavanda* spp;
- 18) *Rosmarinus officinalis*;
- 19) *Salvia* .
- 20) *Teucrium fruticans*
- 21) *Weigelia* spp. In varietà
- 22) *Pimelaea ferruginea*

C.2) SIEPI MEDIE

- 1) *Acca sellowiana*
- 2) *Callistemon citrinum*;
- 3) *Camellia japonica*
- 4) *Chamacyparis* di taglia bassa, tipo *C. lawsoniana aurea densa* e simili che non superano i 2 mt.
- 5) *Crataegus monogyna*;
- 6) *Deutzia* spp. Tutte le varietà
- 7) *Dodonaea viscosa*;
- 8) *Duranta ellissi*;
- 9) *Forsythia* tutte le varietà e gli ibridi
- 10) *Ligustrum lucidum* e *L. delavayanum*;
- 11) *Myrtus communis*;
- 12) *Osmanthus* spp.
- 13) *Photinia red robin* e simili
- 14) *Taxus baccata* , tranne *T. x media Hillii* .

- 15) *Pittosporum revolutum*

- 16) *Pyracanta oxiacanta*;
- 17) *Rosa ad alberello ordinaria*;
- 18) *Spiraea* spp.
- 19) *Viburnum tinus compactum* e simili
- 20) *Weigela*
- 21) *Polygala myrtifolia*
- 22) *Spiraea* in tutte le varietà.
- 23) *Spartium yunceum*
- 24) *Strelitzia reginae*
- 25) *Syringa vulgaris* o Lillà , tutte le specie e varietà
- 26) *Thuia occidentalis* e *T.orientalis*

C.3) SIEPI ALTE

- 1) *Arbutus unedo*;
- 2) *Bambusa multiplex* Alphonse Karr
- 3) *Camellia* nelle varietà da seme
- 4)
- 5) *Eleagnus* spp.
- 6) *Evonymus europaeus* ed *E. fortunei coloratus* che raggiungono h. superiori a metri 7.
- 7) *Lagestroemia indica*
- 8) *Cynnamomum canphora*
- 9) *Nerium oleander* tutte le varietà standard
- 10) *Phyllirea angustifolia* E p. *latifolia*.
- 11) *Pistacia lentiscus*
- 12) *Ligustrum vulgare*
- 13) *Punica granatum* da frutto in siepi
- 14) *Rhamnus alaternus*

C.4 SIEPI MOLTO ALTE

- 1) *Chamacyparis ordinari*, escluse le specie nane e nanissime.
- 2) *Cupressocyparis leylandii*
- 3) *Cupressus* spp e ibridi
- 4) *Cocculus laurifolius*
- 5) *Fagus* spp.
- 6) *Grisellinia littoralis*
- 7) *Ilex aquifolium* selvatico (escluse varietà ed ibridi nani)
- 8) *Lagunaria pattersonii*
- 9) *Laurus nobilis*
- 10) *Pittosporum tobira*, *ondulatum* , ed altri che superano di molto i 10 mt e fino a 30 .
- 11) *Tamarix africana* e *gallica*
- 12) *Viburnum odoratissimum*

.....

ALLEGATO 1.1 – SPECIE AUTOCTONE O ALLOCTONE DI ANTICO E STABILE
INSEDIAMENTO
(art. 5. Punto 4)

- 1) *Arbutus unedo*;
- 2) *Pinus pinea* L.
- 3) *Pinus halepensis* L.
- 4) *Populus nigra* ;
- 5) *Quercus ilex* L.
- 6) *Quercus pubescens* e simili del gruppo *robur*;
- 7) *Castanea sativa* L.
- 8) *Ceratonia siliqua*;
- 9) *Crataegus monogyna* ;
- 10) *Erica arborea*;
- 11) *Fraxinus ornus* L.
- 12) *Laurus nobilis*;
- 13) *Mespilus germanica*;
- 14) *Olea europaea*;
- 15) *Ostrya carpinifolia*;
- 16) *Phyllirea angustifolia*;
- 17) *Ulmus campestris*;
- 18) *Myrtus communis*;
- 19) *Pistacia lentiscus* ;
- 20) *Sambucus nigra*
- 21) *Spartium junceum*;
- 22) *Viburnum tinus*;
- 23) Altre .

.....

ALLEGATO 1.2 – ASSOCIAZIONI E FORMAZIONI VEGETALI AUTOCTONE
TIPICHE DEL TERRITORIO ISOLANO, OD ANCHE ALLOCTONE MA DI
ANTICO INSERIMENTO E BEN ACCLIMATATE (art. 5. Punto 4)

- 1) Macchia mediterranea;
- 2) Boschi cedui di castagno ;
- 3) Quercete pure ;
- 4) Leccete pure;
- 5) Quercete e leccete con intrusioni di macchia mediterranea ;
- 6) Pinete collinari ;
- 7) Stazioni di *Cyperus Polistachius* ed altre specie botaniche rare;
- 7) Praterie miste ad arbusteti dei pendii della zona collinare medio-alta;
- 8) formazioni alofile ed aridofile dei pendii e delle zone costiere;

.....

ALLEGATO 1.3 – SPECIE VEGETALI A RAPIDO ACCRESCIMENTO , ESOTICHE
E NON ARMONICAMENTE INSERITE NEL CONTESTO PAESAGGISTICO
ISOLANO , O INFESTANTI (art. 5. Punto 4- Gruppo C)

- 1) *Acacia eterophilla* ;
- 2) *Acacia saligna*;
- 3) *Ailanthus glandulosa*;
- 4) *Ailanthus altissima*;
- 5) *Arundo donax*;
- 6) *Chamaerops humilis*;
- 7) *Eucaliptus globulus*;
- 8) *Ligustrum vulgare*;
- 9) *Robinia Pseudoacacia*;
- 10) *Cercis siliquastrum*;
- 11) Tutte le specie della famiglia *Palmae*;
- 12) *Phitolacca decandra*;
- 13) *Nicotiana glauca*;
- 14) *Ricinus communis*;
- 13 *Schinus molle* ;
- 15) Alberi, arbusti ed erbacee perenni in genere, di tipo ornamentale ed alloctone diffuse
in giardini e parchi privati;

.....

COMUNICAZIONE POTATURA DI ALBERI DI SPECIE PROTETTE
Regolamento comunale N°/2016, art. 9 , punti 10 e 11.

Spett.le Comune di Barano d'Ischia
Ufficio Tecnico, settore Verde Urbano
Alla c.a. del Responsabile (inserire la esatta qualificazione ed il nome)

Il sottoscritto, nato a e
residente/domiciliato a Barano, alla vian....., Tel.
Proprietario* e/o legittimo conduttore di un giardino/terreno agricolo/altro.....,
sito in Barano alla vian....., nel quale sono radicate le seguenti
specie di alberi e/o arbusti dichiarate protette dal Comune di Barano:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

In numero rispettivamente di*** :

COMUNICA

Che a partire dal giorno/...../..... e comunque non prima del ventesimo giorno
solare dalla data della presente, provvederà, nell'osservanza integrale del
Regolamento del verde urbano di codesto Comune, alla potatura degli alberi di cui
all'elenco sopra riportato.

DICHIARA

- 1) Che la precedente potatura delle stesse piante, è stata eseguita il
- 2) Che l'epoca in cui eseguirà le potature e conforme alle indicazioni del regolamento
del verde urbano del Comune di Barano, e che comunque in caso di rimando delle
stesse , rientrerà nei limiti stagionali stabiliti dalle norme comunali;
- 3) Che le operazioni saranno eseguite da **
- 4) Che si assume in toto e verso chiunque,tutte le responsabilità sulle operazioni di
potatura, da cui rimane estranea l'A.C. di Barano d'Ischia.

Allega : 1) fotocopia documento di identità valido; 2) N°..... foto delle piante da potare;

Barano,/...../20.....
firma
.....

*Cancellare la dizione che non interessa;
** indicare se le operazioni saranno eseguite dallo stesso interessato o da ditta esterna, nel caso ultimo indicare generalità complet e/o
ragione sociale.

*** : riportare in sequenza i numeri di piante per ogni singola specie, separati da virgole, da es. : 1, 3, 4,

ALLEGATO 3.1 - ABB : ISTANZA ABBATTIMENTO PIANTE PROTETTE
(art.12, punto, 3 Reg. Verde Urbano Barano D'Ischia)

Spett.le Comune di Barano d'Ischia
Ufficio Tecnico, settore Verde Urbano
Alla c.a. del Responsabile (inserire la esatta qualificazione ed il nome)

Il sottoscritto, nato a e residente/domiciliato a Barano, alla via n....., Tel. mailPEC.....

CHIEDE

L'autorizzazione amministrativa per l'abbattimento di un albero/ più alberi (1) appartenente a specie protetta ai sensi degli artt., del Regolamento del Verde Urbano i Barano. Allo scopo , oltre a quanto già riportato in premessa,

DICHIARA

- a) Di essere (2) : Proprietario / usufruttuario / amministratore condominiale/ legale rappresentante del condominio / società denominata con sede in vian....., CF e/o Partita IVA, del (2): terreno agricolo / giardino /parco / altro da specificare (3)
- b) Ubicato in località vian., riportato in catasto al foglio di mappa N°....., particella n.....;
- c) Che gli alberi da abbattere sono i seguenti: (4);
Aventi le caratteristiche dendrologiche : RIPORTATE NELLA PERIZIA ALLEGATA ;
- d) Che intende sostituire gli alberi abbattuti con le seguenti altre specie:
.....secondo le modalità previste dall'art. del Reg. Verde Urbano di Barano, e come meglio specificato nella perizia allegata.
- e) Che nel sito di dimora degli alberi da abbattere sono presenti le seguenti specie di alberi e arbusti (indicare specie botanica e numero per ogni specie):.....
- f) Che il motivo per cui chiede l'abbattimento è il seguente (5) (6) (in riferimento alle fattispecie elencate all'art. 11 punto 4) :

ALLEGA

- 1) Planimetria in scala 1/250 o 1/500 , con evidenziazione di punti di dimora degli alberi da abbattere;
- 2) Perizia asseverata di un tecnico abilitato in materia agraria o forestale da cui si evinca chiaramente la motivazione tecnica o altra, alla base dell'istanza di abbattimento ;
- 3) Fotocopia di documento di identità valido del richiedente con apposizione a margine della firma leggibile;
- 4) Attestazione del versamento di € 85,00 a favore del Comune di Barano, Servizio Tesoreria, CCP N°, con la seguente causale: DIRITTI DI SEGRETERIA E SOPRALLUOGO TECNICO PER PRATICA ABBATTIMENTO ALBERI DI SPECIE PROTETTE.

Barano,/...../20.... ;

Firma leggibile:.....

(1): indicare il numero totale , ad es : 1, 3, 5 , ecc.

(2) cancellare le dizioni che non interessano o non pertinenti ;

(3) specificare la tipologia di titolo diverso da quelli indicati;

(4) : indicare specie botanica e numero per ogni specie , ad es . Pinus pinea 1; Quercus ilex 2, ecc. ;

(5) : Riportare in forma sintetica uno o più motivi contraddistinti dalle lettere a), b), c..... dell'art. 11 punto 4 del Reg.to; , oppure semplicemente solo i punti di interesse. Ad es : lettera a) , lettera c) ;

(6) In caso di abbattimento a scopo di diradamento , indicare tale circostanza e : al punto d) riportare la dizione " CHIEDE DI NON SOSTITUIRE l'albero o gli alberi abbattuti a mente dell'art 13 punto 7 del Regolamento come da relativo progetto e/o perizia agronomica

**Comune di Barano d'Ischia- Provincia di Napoli
Ufficio Tecnico- Settore Verde Urbano**

VERBALE DI SOPRALLUOGO PER ISTANZA ABBATTIMENTO PIANTE PROTETTE
(art.12, punto, 3 Reg. Verde Urbano Barano D'Ischia)

Riferimento istanza : P.G. N° del /..... /20..... . Fascicolo interno dell'UFFICIO N°

Ditta Richiedente : Via..... n.....;

Località in cui è ubicato l'albero (o gli alberi) di cui all' istanza: Via.....n.....;

TECNICO VERBALIZZANTE :

ELENCO DEI PRESENTI E LORO QUALIFICAZIONE : 1).....;

2).....; 3).....;

4)..... 5).....;

ESITO DEL SOPRALLUOGO (a cura del tecnico verbalizzante).....

.....
.....
.....
.....

DICHIARAZIONI SINTETICHE DEI PRESENTI AL SOPRALLUOGO :

.....
.....
.....
.....
.....

Fatto a Barano, il /..... /20.....

FIRME : (verbalizzante);.....;

(presenti) : 1).....;

2).....;

3).....;

Comune di Barano d'Ischia- Provincia di Napoli
Ufficio Tecnico- Settore Verde Urbano

(timbro e dati del PG in uscita)

Egr. Sig.

Vian.....

Cap..... Città

E p.c : Al comando di Polizia Municipale di Barano- SEDE

Oggetto : Autorizzazione all'abbattimento di piante appartenenti a specie protette.
(Reg. Verde Urbano di Barano D'Ischia, art, 12, punto 7) ;

Rif. Istanza P.G. N° Del/...../20.....

Rif. Verbale sopralluogo del:/...../20.....;

IL Dirigente (o Responsabile) del Settore /Ufficio del Verde Urbano di Barano , esaminata l'istanza in oggetto, letto il verbale di sopralluogo redatto dal Tecnico incaricato, esaminata tutta la documentazione in atti, acquisito/non ritenuto necessario acquisire parere di tecnici esterni di provata qualificazione tecnica in materia, ritenuto acquisire /ritenuto non dover acquisire il parere del CFS,

AUTORIZZA

La ditta in indirizzo ad eseguire l'abbattimento dell'albero (o degli alberi) di cui all'istanza di riferimento.

Con le seguenti prescrizioni : a) provvedere preventivamente al ristoro ambientale dell'abbattimento mediante una delle modalità previste dal Regolamento Verde Urbano Barano, dandone prova mediante le forme di comunicazione relative ed utilizzando la modulistica appositamente predisposta allo scopo;

2) comunicare nei modi e nei tempi dovuti la data dell'esecuzione dell'intervento nonché le generalità complete dell'esecutore materiale, la sua qualificazione tecnica, oppure la ragione sociale della ditta incaricata; 3) assumersi tutte le responsabilità civili e penali, anche nei confronti di terzi , scaturienti e/o sopravvenienti a seguito dell'abbattimento autorizzato, con ciò liberando l'Amministrazione Comunale di Barano e la sua articolazione tecnica ed amministrativa da qualsiasi responsabilità; 4) impegnarsi al rispetto integrale delle normative vigenti in materia dei sicurezza sui luoghi di lavoro e sue interfacce pubbliche e private.

Il titolare del presente provvedimento, all'atto del ritiro, firma per accettazione lo stesso alla presenza del messo comunale o di altro pubblico ufficiale, che redige la relata di notifica in calce alla presente.

Barano D'Ischia ,/...../20.....

Il Dirigente (timbro e firma)

NON AUTORIZZA

La ditta in indirizzo all'abbattimento dell'albero (o degli alberi) di cui all'istanza di riferimento , per le seguenti motivazioni :

...

.....
.....
.....

CONSENTE

I seguenti interventi sostitutivi ed alternativi :

.....
.....

DIFFIDA

La stessa al rispetto integrale delle norme del Regolamento del Verde Urbano di Barano, ed a compiere qualsiasi azione pregiudizievole dello stato vegetativo e di salute dell'albero oggetto di istanza, nonché degli altri presenti nello stesso sito.

Il titolare del presente provvedimento, all'atto del ritiro, firma lo stesso alla presenza del messo comunale o di altro pubblico ufficiale, che redige la relata di notifica in calce alla presente.

Barano D'Ischia ,/...../20.....

Il Dirigente (timbro e firma)

.....

Relata di notifica *:

.....
.....
.....

*Non necessaria in caso di invio a mezzo raccomandata A.R. o di trasmissione a mezzo PEC.

(timbro e dati del PG in entrata)

Spett.le Comune di Barano d'Ischia
Ufficio Tecnico, settore Verde Urbano
Alla c.a. del Responsabile (inserire la esatta qualificazione ed il nome)

OGGETTO : Comunicazione della data di esecuzione dell'abbattimento di albero/alberi di
Specie protette (art.12, punto, 9 Reg. Verde Urbano Barano D'Ischia) ed adempimento
dell'obbligo di ristoro ambientale.

Rif. Istanza : PG N° del/...../20.....;

Rif. Provv.to di Autorizzazione : PG N°, del/...../20.....;

oooooooo

Il sottoscritto, nato a e residente/domiciliato a Barano, alla
via n....., Tel. mail
.....PEC....., titolare dell'istanza e del provvedimento di autorizzazione
all'abbattimento di un albero / alberi, delle seguenti specie, avendo provveduto ai seguenti adempimenti :

1°) versamento dei diritti di segreteria di € 85,00 a favore del Comune di Barano D'Ischia (attestazione
allegata);

2°) Operazione preventiva di Ristoro Ambientale, mediante : a) piantumazione di N° alberi di
sostituzione (documentazione fotografica allegata); b) Versamento a favore del Comune di Barano
dell'equivalente monetario del Ristoro Ambientale per €,00 complessivi, come da istruttoria tecnica in
corso. Attestazione di pagamento allegata (cancellare l'opzione non praticata).

COMUNICA

Che provvederà alla esecuzione materiale dell'abbattimento degli alberi autorizzati, in data e
comunque non prima di giorni dieci (10) dall'inoltro della presente.

Comunica* altresì di eseguire l'abbattimento ricorrendo alla ditta avente la seguente ragione sociale e dati
fiscali:

In alternativa, nel caso di alberi di piccola taglia e poco impegnativi, si può indicare di eseguire direttamente
ed in proprio, l'abbattimento) .

DICHIARA

Di assumersi tutte le responsabilità nel corso dell'esecuzione dell'abbattimento e di liberare
l'Amm.ne Comunale di Barano, compresa la sua articolazione tecnica ed amministrativa, da ogni peso onere
e responsabilità nei confronti di chiunque. Allega documento di identità valido controfirmato in calce.

Barano,/...../20.....

Firma leggibile

.....

* In alternativa, nel caso di alberi di piccola taglia e poco impegnativi sotto il profilo della sicurezza, si può indicare di eseguire
direttamente ed in proprio, l'abbattimento, assume dosi la relativa responsabilità anche nei confronti di terzi estranei)

ALLEGATO 3.5 - ABB/COM/ SENT. GIUD. (art.12, punto, 10/a Reg. Verde Urbano Barano D'Ischia)

(timbro e dati del PG in entrata)

Spett.le Comune di Barano d'Ischia
Ufficio Tecnico, settore Verde Urbano
Alla c.a. del Responsabile (inserire la esatta qualificazione ed il nome)

OGGETTO : Comunicazione abbattimento di albero/alberi di specie protette in forza di
SENTENZA GIUDIZIARIA.
(art.12, punto, 10 /a Reg. Verde Urbano Barano D'Ischia).

Il sottoscritto, nato a e residente/domiciliato a Barano, alla
via n....., Tel. mail PEC.....

DICHIARA

- 1) Di essere (2) : Proprietario / usufruttuario / amministratore condominiale/ legale rappresentante del condominio / società denominata con sede in vian....., CF e/o Partita IVA, del (2): terreno agricolo / giardino /parco / altro da specificare (3)
- 2) Ubicato in località vian., riportato in catasto al foglio di mappa N°....., particella n.....;
- 3) Che in forza della allegata Sentenza N° emessa dal Giudice..... in data, in forma definitiva e non più appellabile , mi è stato ingiunto di abbattere il seguente albero (o alberi , arbusti) di specie protette ai sensi del vigente Reg.- del Verde Urbano di Barano d'Ischia :
- 4) Che intende sostituire gli alberi abbattuti con le seguenti altre specie: secondo le modalità previste dall'art. del Reg. Verde Urbano di Barano;
- 5) Che nel sito di dimora degli alberi da abbattere sono presenti le seguenti specie di alberi e arbusti (indicare specie botanica e numero per ogni specie):.....

(N:B: completare dopo aver controllato se e come deve ristoro ambientale).

ALLEGATO 3.6 - ABB/URG. (art.12, punto, 10/b Reg. Verde Urbano Barano D'Ischia)

(timbro e dati del PG in entrata)

Spett.le Comune di Barano d'Ischia
Ufficio Tecnico, settore Verde Urbano
Alla c.a. del Responsabile (inserire la esatta qualificazione ed il nome)

OGGETTO : Comunicazione **abbattimento in via urgente** di albero/alberi di specie protette.
(art.12, punto, 10 /b Reg. Verde Urbano Barano D'Ischia).

Il sottoscritto, nato a e residente/domiciliato a Barano, alla
via n....., Tel. mailPEC.....

A) DICHIARA

- 1) Di essere (2) : Proprietario / usufruttuario / amministratore condominiale/ legale rappresentante del condominio / società denominata con sede in vian....., CF e/o Partita IVA, del (2): terreno agricolo / giardino /parco / altro da specificare (3)
- 2) Ubicato in località vian., riportato in catasto al foglio di mappa N°....., particella n.....

B) COMUNICA

1°) Che in data/...../20....., ha eseguito l'abbattimento in via urgente di un albero (o più alberi , specificando quanti) della/e seguente/i specie:perchè rappresentava un pericolo gravissimo ed imminente per la sicurezza pubblica e/o privata (cancellare la dizione non pertinente), rappresentato da : (indicare il tipo di pericolo, ad es. crollo imminente, sradicamento, ecc).

2°) Di aver dato notizia scritta e/o verbale del citato pericolo al seguente Corpo di polizia giudiziaria : Carabinieri – Polizia di Stato.-Polizia Municipale- Guardia di finanza-Corpo Forestale dello Stato- Corpo di Protezione Civile (sottolineare quello effettivo, il quale può attestare la circostanza).

3°) Di essere pronto ad assolvere l'adempimento del RISTORO AMBIENTALE imposto dal sacrificio dell'albero abbattuto , nelle forme e con le modalità compatibili con le norme del Regolamento del Verde Urbano di Barano e comunque secondo le indicazioni che mi verranno trasmesse.

C) ALLEGA

- Fotocopia controfirmata in calce del proprio documento valido di identità;
- N° Foto significative da cui si evince l'effettivo stato di grave pericolo che ha determinato l'abbattimento urgente, senza titolo autorizzativo da parte del Comune di Barano.
- Dichiarazione scritta* e corredata dai relativi documenti di identità in fotocopia dei seguenti testimoni che attestano la veridicità della situazione di grave ed imminente pericolo:
 - 1) Sig. (generalità , indirizzo e numero di telefono)
 - 2) Sig. (generalità , indirizzo e numero di telefono).....

Distinti saluti.

Firma :.....

*La dichiarazione , per semplicità, può essere stesa anche a mano, sul retro della fotocopia del documento di identità, o comunque nel corpo della stessa.

Comune di Barano d'Ischia- Provincia di Napoli
Ufficio Tecnico- Settore Verde Urbano

VERBALE DI SOPRALLUOGO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE AVVENUTO ABBATTIMENTO PIANTE PROTETTE
IN VIA URGENTE
(art.12, punto, 10/b Reg. Verde Urbano Barano D'Ischia)

Riferimento Comunicazione : P.G. N° ...del .../.../20.....- Fascicolo interno dell'UFFICIO N°

Ditta Interessata :Via..... n.....;

Località in cui è ubicato l'albero (o gli alberi) Abbattuto/i:..... Via.....n.....;

TECNICO VERBALIZZANTE :

ELENCO DEI PRESENTI E LORO QUALIFICAZIONE : 1).....;

2).....; 3).....;

ESITO DEL SOPRALLUOGO (a cura del tecnico verbalizzante) :

A) Verificate e confermate le circostanze del pericolo grave e imminente.....;

B) NON verificate e non confermate le circostanze di grave pericolo , per i seguenti motivi **:
.....

PRESCRIZIONI PER IL RISTORO AMBIENTALE (a cura del tecnico verbalizzante) *, **:

a) Sostituzione con alberi

b) Quantificazione monetaria

DICHIARAZIONI SINTETICHE DEI PRESENTI AL SOPRALLUOGO :

.....
.....

Fatto a Barano, il/...../20.....

FIRME : (verbalizzante);.....;

(presenti) : 1).....;

2).....;

3).....;

*le opzioni possono essere concordate in forma propositiva con il proprietario dell'albero abbattuto, secondo le modalità riportate nel Regolamento del Verde Urbano;

** : I dati delle prescrizioni saranno trasfusi in apposita Ordinanza Sindacale per la ditta interessata, per gli adempimenti relativi:

a) Sanzione amministrativa per illecito abbattimento ; b) modalità concordata, se accettata dal Comune di Barano, per il Ristoro Ambientale dell'avvenuto abbattimento.

ALLEGATO N° 4.1- RIST/AMB. (art. 13 punto.4)

TABELLA DEI VALORI DI :

LIQUIDAZIONE MONETARIA DEL RISTORO AMBIENTALE A SEGUITO DI ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PARTICOLARE PREGIO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO (combinato disposto degli artt. 5 punto 4 ,gruppi A e B, e .6, punto 1 e 2 , con l'art. 13 punto 4)

A) ALBERI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA 1 prevista dall'art. 6 :
PER ALBERI ABBATTUTI :

A.1) DI TAGLIA DA MEDIA A PICCOLA (circonferenza tronco a mt. 1,50 da terra, fino ad un max di 70 cm. : € 80,00 x 2 = € 160,00;

A.2) DI TAGLIA DA MEDIA A GRANDE (circ. tronco a mt. 1,50 da terra da 75 a 150 cm. : € 120,00 x 2 = € 240,00;

A.3) PER ALBERI DI TAGLIA EXTRA (circ. tronco a mt. 1,50 da terra superiore a cm. 170) : € 200, 00 x 2 = € 400,00.

B) ALBERI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA 2 prevista dall'art. 6 :

PER OGNI ALBERO ABBATTUTO DI QUALSIASI TAGLIA E DIMENSIONE :
€ 90,00 x 2 = € 180,00 ;

..... f

GLOSSARIO

Premessa: nella stesura del Regolamento del Verde di Barano, si è impiegata la massima attenzione possibile nell'uso di un linguaggio semplice e comprensibile. Tuttavia non sempre è stato possibile escludere il ricorso a parole, frasi, sigle, ecc. , che sfuggono ad un'agevole possibilità di decifrazione del relativo significato, di tipo per lo più specialistico e tecnico. Per tale motivo si è reso necessario l'adozione di un glossario minimo per mettere tutti nella condizione di comprendere appieno il significato dei termini impiegati, nel più ampio contesto della intelligenza delle norme regolamentari.

- 1) **A.C.:** Amministrazione Comunale o Autorità Comunale (sin.);
- 2) **Acclimatata (o) :** Di specie vegetale non tipica dei luoghi , che si è adattata al clima locale al punto di prosperarvi e propagarsi in maniera normale.
- 3) **Albero:** Essere del regno vegetale strutturato in radici, tronco legnoso, ramificazioni e chioma.
- 4) **Arbusto:** Vegetale strutturato come sopra, ma mai con tronco vero e proprio, quanto piuttosto con ramificazioni partenti dal colletto ;
- 5) **Alveo:** parte di suolo occupata da un corso d'acqua ;
- 6) **Autoctona(o):** Organismo vegetale tipico di un luogo nel quale vive e si riproduce da tempo immemorabile;
- 7) **Alloctona(o):** specie vegetale non tipica di un determinato luogo , non acclimatata e non adattata al punto da riprodursi spontaneamente;
- 8) **Biotopo :** luogo in cui vive una determinata specie vegetale o animale ;
- 9) **Branca (in botanica) :** ramificazione di un albero dipartentesi direttamente dal tronco ;
- 10) **Caducifolie :** di vegetali, di solito alberi o arbusti, che perdono completamente le foglie in un arco temporale piuttosto ristretto che di solito, ma non sempre, coincide con l'autunno.
- 11) **Capitozzatura:** potatura estrema e poco razionale, dannosa per lo più, col la quale si elimina completamente la chioma degli alberi, riducendo le branche primarie a monconi di pochi decimetri.
- 12) **Ceppaia:** Parte bassa di un albero o di un arbusto annoso, affiorante dal terreno e piuttosto ramificata e irregolarmente strutturata. Si dice anche : C. radicale.
- 13) **Cespuglio:** Organismo vegetale di bassa statura e di forma prevalentemente globosa, prodotto da uno o più arbusti. Si usano anche i termini C. bassi, C. medi, cespugliosi, in relazione alla loro altezza massima potenziale;
- 14) **C.F.S.:** corpo Forestale dello Stato;
- 15) **Climax :** Livello stabile e maturo di un bioma vegetale che ha attraversato una serie di livelli evolutivi intermedi di successione di specie vegetali, detti *sere* . Si dice anche : stadio climacico, per intendere lo stesso concetto.
- 16) **Colonnare (chioma):** Di alberi che a maturità esibiscono una chioma stretta e lunga , quindi a sviluppo prevalente sull'asse verticale. Di solito sono dotati di un tronco a cima unica, quindi privi di branche primarie, e con ramificazioni dipartentesi direttamente dal tronco stesso.
- 17) **Colletto:** In tutte le piante la zona posta al limite tra il sottosuolo e l'atmosfera e quindi tra la zona ipogea ed epigea .
- 18) **Corridoio biologico:** Zona di suolo ricoperta stabilmente di alberi arbusti ed erbe, con zoo popolamento in stabile insediamento, che collega funzionalmente zone impoverite biologicamente, permettendo agli esseri viventi, vegetali ed animali ,di transitare liberamente per colonizzare altri suoli, anche lontani tra loro.
- 19) **Crittogama :** fungo di dimensioni microscopiche , parassita di vegetali superiori e/o inferiori nei quali determina uno stato morboso denominato *malattia crittogamica*, per distinguerla da quelle batteriche, virali, ecc.
- 20) **Difesa biologica :** ... Delle colture è il metodo che ricorre a organismi animali o vegetali naturali per combattere fitopatie, attacchi di insetti , ecc. Risponde ai canoni della lotta biologica.
- 21) **Diserbo :** Pratica mediante la quale si giunge alla eliminazione delle malerbe dalle colture , dagli incolti, aree civili ed industriali, ecc.
- 22) **Diserbante (o erbicida):** Sostanza chimica di sintesi utilizzata per il diserbo chimico;

- 23) **D.P.I:** Dispositivo di Protezione Individuale . Rappresentano, al plurale, i dispositivi da impiegare sui luoghi di lavoro per la prevenzione degli infortuni.
- 24) **Ecosistema** : Complesso degli elementi fisici , e degli esseri viventi che popolano un determinato spazio della terra. Es. ecosistema marino, ecosistema lacustre, ecosistema boschivo, ecc.
- 25) **Endemica:** di specie entrata stabilmente a far parte di un ecosistema.
- 26) **Epigeo** : Spazio proiettato nell'atmosfera . Si dice di un vegetale organo o parte epigea, quella che si sviluppa dal colletto in su (cauli, tronchi, foglie, ecc.)
- 27) **Erbicida:** sinonimo di diserbante.
- 28) **Eziologia** : La scienza che studia le cause dello stato morboso delle malattie. Agente eziologico : è l'organismo o la sostanza che causano uno stato di malattia in un essere vegetale o animale.
- 29) **fallanza** : Perdita di piante, a seguito di semine, trapianti, taleaggi, ecc. che impongono un rimpiazzo.
- 30) **fastigiata(chioma):** Di chiome di alberi che assumono un portamento slanciato, ma largo alla base e via via più stretto verso il cimale, che di solito termina a punta.
- 31) **Fitoiatico** : Complesso di metodologie per la cura delle piante dalle malattie;
- 32) **Fitopatia:** Stato di malattia delle piante dovute a diverse cause (patologiche, fisiologiche, nutrizionali, ecc.)
- 33) **fitosanitaria** : Pratica che realizza i metodi messi a punto dalla fitoiatria per la cura delle piante. I prodotti fitosanitari sono i mezzi mediante i quali si può mettere a punto la cura o la profilassi di una pianta da una malattia o da un agente avverso generico .
- 34) **fitotossico:** di prodotto o sostanza che provoca uno stato di intossicazione dei tessuti di un vegetale, fino a poterne provocare la morte irreversibile o danni più o meno estesi e gravi.
- 35) **Globosa (chioma):** chioma di un albero che assume naturalmente una forma a globo o palla, con i primi rami molto vicini al suolo
- 36) **Infestante** : in un contesto di terreno coltivato, pianta estranea alla coltivazione ed in attiva competizione con la coltura in atto.
- 37) **Latifoglie** : Piante, in genere alberi o arbusti, diverse dalle conifere a cui si contrappongono tipo logicamente (querce, frassini, olmi, ecc.)
- 38) **Naturalizzata** : specie vegetale, adattata completamente in un territorio dove in precedenza non era presente, fino al punto da prosperarvi e riprodursi stabilmente;
- 39) **Ordinamento (colturale):** sequenza di colture praticate in un'azienda agricola nell'ambito di una o più annate agrarie.
- 40) **Palmizio** : Nome generico con cui si individua una specie appartenete alla famiglia delle palme.
- 41) **pedoclimatico (ambiente)** : complesso dei fattori fisico-chimici di un suolo, interrelati con il clima del luogo;
- 42) **pirodiserbo:** Diserbo effettuato con l'impiego del calore per devitalizzare piante infestanti;
- 43) **plico fogliare (nei palmizi)** : Pacchetto di foglie ancora non aperte o all'inizio del dispiegamento delle foglie, che si osserva nelle varie specie della famiglia delle palme;
- 44) **policormico** : Si dice di un albero che presenta un tronco multiplo già dall'emergenza dal suolo, a livello della ceppaia radicale;
- 45) **popolamento (vegetale)** : insieme delle specie vegetali che in un dato tempo sono insediati stabilmente in un areale;
- 46) **prateria** : formazione vegetale costituita esclusivamente da varie specie erbacee, perenni e annue, in cui di solito prevalgono le graminacee.
- 47) **ricaccio** : riferito ad alberi ed arbusti, è la proliferazione di nuovi germogli dopo una potatura .
- 48) **R.S.U.** : Rifiuti Solidi Urbani;
- 49) **Semenzale:** giovane pianta arborea o arbustiva, derivata da un seme. I semenzali possono essere spontanei o frutto di semine artificiali fatti dall'uomo a scopo di riproduzione delle piante.
- 50) **Sfalcio** : operazione di taglio delle erbe spontanee o coltivate, eseguito con vari attrezzi manuali o meccanici;
- 51) **Sgamollatura:** distacco di germogli da una pianta eseguita in maniera brusca e violenta, che di solito produce danni alla pianta a cui viene riservato.
- 52) **Soprassuolo** : riferito alla coltivazione di un terreno agricolo o boschivo, il tipo di piante arboree e/o arbustivo presente sullo stesso in un dato momento. Es. soprassuolo vitato, olivetato, arbustato, ecc.
- 53) **Sottobosco** : riferito ad un suolo boschivo, l'insieme delle specie minori, di solito arbusti, che si sviluppano naturalmente negli spazi liberi sotto agli alberi

- 54) sponsor** : di azienda o impresa che finanzia pubblicamente un determinato soggetto pubblico o privato nelle sue attività, ricevendone in cambio un ritorno di immagine di tipo pubblicitario.
- 55) stanziale (fauna)**: Una o più specie animali che vivono stabilmente in un determinato territorio. In contrapposizione, ad esempio, alla fauna di passo
- 56) stipite**: E' l'equivalente del tronco degli alberi, nelle palme. Figurativamente è la sede dove è situata la gemma apicale che da origine periodicamente all'emissione di un nuovo palco di foglie.
- 57) volubile (pianta)**: Pianta che presenta uno o più cauli (cauli) che allo stato erbaceo si involgono a spirale, aggrappandosi ad un sostegno morto o vivo. L'esempio tipico sono i fagioli rampicanti, ma anche tante piante ornamentali tra cui la Glicine (*Wistaria chinensis*).
- 58) Zoodiderbo**: Diserbo di aree marginali , bordi stradali, ecc. effettuato ricorrendo alla brucatura di greggi di pecore e capre o altri armenti.

INDICE

TITOLO I Premesse e Dichiarazioni

- art. 1 – premessa e principi generali:.....pag. 1 ;
- art. 2 - scopi e finalità pag. 1;
- art. 3 – ambito di applicazione..... pag. 2;

TITOLO II Norme preliminari e di carattere generale

- art. 4 – specificazione dell’oggetto del titolo:..... pag. 2;
- art. 5 – definizioni :da pag 2 a pag.4;
 - 5.1 – Categorie vegetazionali;
 - 5.2 –Classi di grandezza degli alberi;
 - 5.3 –Area di pertinenza degli alberi;
 - 5.4- Classificazione per caratteristiche botaniche;
- art. 6 – Oggetto della salvaguardia :pag. 4-5;
- art. 7 – Norme per la tutela delle piante :pag. 5-7;
- art. 8 – La protezione delle piante in cantieri pubblici e privati : pag. 7-9;
- art. 9 – Potature :pag. 9-12;
 - 9.1: definizioni e scopi ;
 - 9.2: tipologie di potature;
 - 9.3: potature di latifoglie;
 - 9.4: potature di conifere a chioma globosa (e gruppi di pini che realizzano una chioma unica);
 - 9.5 : potatura di conifere a chioma fastigiata o colonnare;
 - 9.6 : potature di siepi e cespugli;
 - 9.7 : potature e manutenzioni di giardini privati che confinano direttamente con strade e siti Pubblici;
 - 9.8 : potature di palmizi;
- art. 10: Sfalci e diserbi di strade e sentieri pubblici , periferici e di campagna:pag. 13;
- art. 11: Difesa Fitosanitaria :pag. 14-15;
- art. 12. Abbattimenti, spostamenti, diradamenti :pag.15-19;
- art. 13: Sostituzioni – ristoro ambientale degli abbattimenti :pag. 19-20;

TITOLO III

Norme regolamentari sulle distanze delle piante dai confini

- art. 14 – Definizione di distanza dal confine – Applicazione pag. 21;
- art. 15 – Distanze per categorie vegetazionali di piante :pag. 22;
- art. 16 –Distanze delle piante dalle proprietà private a quelle pubbliche e viceversa: pag. 22-23;

TITOLO IV

La Salvaguardia del Verde Pubblico (V.P.)

- art. 17 – norme di salvaguardia :pag. 23;
- art. 18 – Strutturazione del V.P.:pag. 23;
- art. 19 – Composizione del V.P. :pag.23;
- art. 20 – Gestione, Manutenzione e cura del V.P.:..... pag. 24;
- art. 21 – Progettazione del V.P.:pag. 25;
- art. 22 – Norme Speciali per le nuove alberature stradali ed i parcheggi pubblici : pag. 26 – 28;
- art. 23 – Boschi e pinete di proprietà comunale : la pineta di Fiaiano:pag. 28-32 ;

Punto 6: Gestione soprassuolo, sottobosco e radure a macchia med.nea;

- 6.1: interventi ammessi sul soprassuolo a pini;
- 6.2: rimpiazzi, infoltimenti, diradamenti;
- 6.3 : interventi sul sottobosco;
- 6.4 : Interventi su radure a macchia med.nea;

Punto 7 : Raccolta legna, foraggi, terriccio, aghi e foglie secche, fronde, muschio, radici di Robbia, cerca e raccolta funghi, prelievo di sassi, pietre, massi, e campioni di reperti geologici;

Punto 8 : Concessione della pineta per strutture fisse ginnico-sportive e di abilità;

Punto 9 : Uso della pineta per attività sportive amatoriali,individuali,ecc.;

Punto 10: Collocazione di chioschi per attività di pubblico ristoro, ed altre attività comm.li;

- art. 24 – Verde annesso a sorgenti e corsi di acqua e corsi d’acqua pubblici :.....pag. 32-33;
- art. 25 – Specie botaniche invadenti ed infestanti estranee alla flora tipica:pag. 33-34;

TITOLO V°

Riferimenti normativi

- art. 26:pag. 35;
- art. 27 :pag. 35;

ALLEGATI

(Pagg. 36-58)

- All. 0.0 - : quadro delle sanzioni e degli altri provvedimenti amministrativi:....Pag. 36-39;
- All. 0.1 - Alberi di prima grandezza –Tabella :pag. 40;
- All. 0.2 - Alberi di seconda grandezza –Tabella :.....pag. 41;
- All. 0.3 - Alberi di terza grandezza –Tabella :.....pag. 42;
- All. 0.4 - Alberi di quarta grandezza –Tabella :.....pag. 43;
- All. 0.5 – Specie da siepe (tabelle per ognuna delle diverse tipologie):pag. 44-45;
- All. 1.1 - Specie autoctone e alloctone di antico insediamento:pag. 46;
- All. 1.2 - associazioni e formazioni vegetali autoctone, ecc. :..... pag. 46;
- All. 1.3 – specie vegetali a rapido accrescimento , esotiche, ecc. :pag. 47;

MODULISTICA IN ENTRATA ED IN USCITA

- All. 2.1 PTT : Comunicazione potatura alberi specie protette :..... pag. 48;
- All. 3.1 /ABB: Istanza abbattimento specie protette:pag. 49;
- All. 3.2 /ABB -: Verbale di sopralluogo per abbattimenti specie protette:..... pag. 50;
- All. 3.3 /ABB /AUT: Autorizzazione per l’abbattimento di specie protette:..... pag. 51-52;
- All. 3.4 /ABB/COM: Comunicazione della data in cui viene effettuato un
abbattimento:..... pag. 53 ;
- All. 3.5 /ABB/COM/ SENT. GIUD : comunicazione abbattimento albero a seguito di
Sentenza giudiziaria :pag. 54;
- All. 3.6 /ABB/ URG. : Comunicazione di avvenuto abbattimento con procedura di
urgenza:pag. 55;
- All. 3.7 : Verbale di sopralluogo a seguito di esecuzione di un abbattimento
d’urgenza:pag. 56;

ALTRI ALLEGATI

- All. 4. 1. RIST/AMB. : Tabella dei valori da applicare per il ristoro ambientale a seguito
di abbattimenti di alberi di particolare pregio paesaggistico
ed ambientale:pag. 57 ;
- All. 5.0 – GLOSSARIO: pag. 58 -59-60 ;

====

INDICE :.....pag. 61-63;